

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

526° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 12
2 ^a - Giustizia	» 26
3 ^a - Affari esteri.....	» 50
5 ^a - Bilancio.....	» 59
7 ^a - Istruzione.....	» 64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 71
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 73
11 ^a - Lavoro.....	» 78
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 90

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria).....	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i> 96
----------------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 101
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	<i>Pag.</i> 105
Infanzia.....	» 108
Consorzi agrari.....	» 110

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 112
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 114
3 ^a - Affari esteri - Pareri.....	» 116

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

217^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (Atto di citazione del 18 novembre 1994)

(R135 000, C21^a, 0107°)

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (Atto di citazione del 21 settembre 1994)

(R135 000, C21^a, 0108°)

Il PRESIDENTE informa che l'onorevole Previti ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna a causa di un indifferibile impegno personale ed ha pertanto chiesto il rinvio dell'esame.

La Giunta quindi, accogliendo la proposta del Presidente, rinvia l'esame delle richieste di deliberazione avanzate dall'onorevole Previti.

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. - 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine

(R135 000, C21^a, 0106°)

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che il Senato ha adottato una nuova prassi, in base alla quale le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dai senatori sono immediatamente comunicate

all'autorità giudiziaria precedente, come avviene anche secondo la prassi seguita dalla Camera dei deputati. A seguito di tale comunicazione, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine ha inviato il 10 novembre scorso una lettera al Presidente del Senato, con la quale lo informa di aver differito l'udienza preliminare, già fissata per il 28 gennaio 2000, alla data del 22 marzo 2000 in attesa delle decisioni della Giunta, precisando che le determinazioni conseguenti alla deliberazione della Giunta sulla richiesta avanzata dal senatore Visentin dovranno in ogni caso essere assunte nell'ultima data indicata. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta tale lettera il 23 novembre 1999.

Dopo che i senatori RUSSO e FASSONE hanno svolto alcune considerazioni sulla prassi recentemente adottata dal Senato, il PRESIDENTE illustra le questioni sollevate dal senatore Visentin, nei cui confronti è pendente presso il Tribunale di Udine un procedimento penale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, a causa delle dichiarazioni da lui rese nei confronti di un insegnante, Carlo Vurachi, riportate in un articolo del quotidiano «Messaggero Veneto – Giornale di Pordenone» del settembre 1997, intitolato «Noi razzisti? Loro pensino alle purghe». Nelle frasi incriminate si fa riferimento al «razzista Vurachi», la cui matrice politica «affonda nelle purghe, deportazioni ed eliminazioni» e che non può esprimere altro che «un vuoto pneumatico che lo consiglia di rispondere al confronto politico rivolgendosi alla magistratura». Tali frasi si inseriscono nel contesto di una polemica politica tra lo stesso Visentin e il Vurachi, il quale ultimo aveva criticato la presenza in alcuni testi scolastici di riferimenti al concetto e al termine di Padania, ed aveva rivolto agli esponenti della Lega l'accusa di razzismo.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Roberto VISENTIN.

Gli rivolgono domande i senatori RUSSO, BRUNI, FASSONE, PASTORE e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Visentin, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola il senatore RUSSO e il PRESIDENTE, che convengono sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame in attesa che il senatore Visentin trasmetta alla Giunta copia dell'articolo di stampa contenente le dichiarazioni oggetto del procedimento penale pendente nei suoi confronti e l'altra documentazione che riterrà utile far conoscere ai fini del giudizio del Senato.

La Giunta, accogliendo la proposta avanzata dal senatore Russo e dal Presidente, rinvia il seguito dell'esame.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio, turismo)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

4^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente GUERZONI avverte che, presa visione degli emendamenti presentati, considera opportuno stabilire un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo finalizzato ad introdurre un articolo aggiuntivo (2.0.1).

Il senatore TRAVAGLIA esprime le proprie riserve sulla programmazione dell'attività delle Commissioni riunite. La convocazione improvvisa e non prevista della seduta antimeridiana odierna, la tardiva disponibilità del fascicolo degli emendamenti e, più in generale, i tempi estremamente ristretti della discussione rendono obiettivamente difficile la compiuta valutazione delle proposte e l'approfondimento dei rilevanti argomenti oggetto del disegno di legge in titolo.

Si tratta, pertanto, di un modo di procedere che non consente, a suo avviso, ai Gruppi di opposizione di esercitare in modo adeguato il proprio ruolo. Ritiene che il problema possa derivare anche da lacune di carattere

regolamentare su cui occorrerebbe svolgere una attenta riflessione, anche al di là delle vicende connesse al provvedimento in esame.

Il presidente GUERZONI prende atto delle osservazioni critiche formulate dal senatore Travaglia. Al riguardo, precisa tuttavia che i tempi per l'esame dei decreti-legge non possono che essere stabiliti in modo rigido e che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per martedì 23 alle ore 18 su richiesta dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione. Il fascicolo degli emendamenti è stato poi reso disponibile nei tempi minimi richiesti per la sua riproduzione. Quanto alla seduta antimeridiana odierna, essa è stata convocata, nei termini previsti dal Regolamento, al solo scopo di stabilire i tempi di presentazione degli eventuali subemendamenti all'emendamento 2.0.1.

Il senatore DEMASI chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia stabilito tenendo conto delle esigenze di approfondimento delle questioni connesse alle proposte avanzate dal Governo.

Si associa il senatore SELLA di MONTELUCE.

Il presidente GUERZONI propone di esaminare nella seduta pomeridiana di oggi esclusivamente gli emendamenti all'articolo 1, previa acquisizione del parere della Commissione bilancio e di rinviare l'esame degli emendamenti all'articolo 2, nonché di quelli aggiuntivi, alle sedute che saranno convocate alle ore 12 e alle ore 15 di martedì 30 novembre. Propone, infine, di fissare il termine per i subemendamenti alle ore 13 di lunedì 29 novembre, nel presupposto che da essi non derivino implicazioni di carattere finanziario.

Convengono le Commissioni riunite e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

5^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente GUERZONI comunica che la 5^a Commissione è attualmente riunita per l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento; reputa pertanto utile iniziare l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, in attesa che pervenga il citato parere della Commissione bilancio.

Il senatore ROSSI ritiene più opportuno iniziare l'esame degli emendamenti solo dopo che sarà pervenuto il parere della 5^a Commissione, in modo da prendere atto di quelli su cui la stessa si è espressa in senso contrario.

Il senatore BONAVITA dichiara di non concordare con la posizione del senatore Rossi, reputando comunque utile l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore VEGAS sottolinea come, in ogni modo, dall'espressione di un parere contrario da parte della Commissione bilancio non derivi, nel presente caso, una conseguenza di inammissibilità degli emendamenti.

Il Presidente GUERZONI dà infine la parola al senatore Rossi per illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1.

Il senatore ROSSI illustra, in primo luogo, l'emendamento 1.1, modificandolo nel senso che l'intervento del Governo sui prezzi finali dei prodotti petroliferi dovrebbe attuarsi fino al 31 marzo 2000. Passando all'emendamento 1.3, egli sottolinea che esso mira ad uniformare le accise sul gas metano su tutto il territorio nazionale non metanizzato, mentre il successivo (1.4) punta allo stesso risultato ma con riferimento al territorio nazionale già metanizzato.

Ha quindi la parola il senatore VEGAS, il quale rileva preliminarmente come il provvedimento, da più parti invocato in precedenza, punti a rendere neutro, rispetto al prezzo finale dei prodotti petroliferi, l'aumento dell'IVA derivante dall'incremento del prezzo industriale di tali prodotti. Con l'emendamento 1.2, dotato di opportuna copertura finanziaria, si intende prolungare fino al 30 giugno del 2000, anziché fino al 31 dicembre 1999, l'intervento del Governo sul prezzo finale dei prodotti petroliferi; a tal proposito, sarebbe interessante capire se effettivamente il Governo abbia in mente di prorogare fino alla fine di febbraio del 2000 la possibilità di intervento insita nell'articolo 1.

L'emendamento 1.5, soppressivo del comma 2, intende non consentire ad un decreto ministeriale di variare le accise sui prodotti petroliferi in

modo tale da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto: infatti, lo strumento normativo più corretto per attuare tale tipo di intervento è un atto normativo primario. In subordine all'emendamento 1.5, l'emendamento 1.8 prevede il concerto anche del Ministro dell'industria, mentre l'emendamento 1.9 limita al periodo richiamato nel comma 1 (e comunque fino al 31 dicembre 1999) quanto previsto nel comma 2; con l'emendamento 1.10 viene soppressa la possibilità di variare in aumento le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi, sempre richiamata nel citato comma 2, mentre l'emendamento 1.11, sopprimendo il comma 3, recepisce, nella sostanza, un'osservazione formulata nel parere dalla 5^a Commissione permanente. L'emendamento 1.14, infine, mira a modificare il meccanismo della «carbon tax», in maniera tale da sterilizzare lo scostamento tra il tasso di inflazione effettivo e quello programmato dal DPEF.

Il senatore DEMASI, dando per illustrati tutti gli altri emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.7 con il quale, in sostanza, a partire dal 1° gennaio 2000 si rende permanente la possibilità di compensare, con la diminuzione delle accise, l'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto conseguente all'aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio. Sostenendo l'opportunità di tale emendamento, sottolinea la necessità che il Governo chiarisca definitivamente se il contenuto del comma 2 (e in genere di tutto l'articolo 1 del decreto-legge) abbia carattere congiunturale o strutturale.

Il sottosegretario CARPI, sottolineando come la copertura per il provvedimento sia ipotizzabile al momento fino alla fine di febbraio del 2000, si riserva di rispondere successivamente alla domanda posta dal senatore Demasi.

Il relatore BONAVITA, dopo aver anch'egli sottolineato come il Governo debba sciogliere il nodo della natura dell'intervento previsto nell'articolo 1, si riserva di esprimere un parere definitivo sui singoli emendamenti, dopo che sarà pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE fa presente che nel resoconto di martedì scorso non risulta riportato un suo intervento di carattere procedurale relativo, tra l'altro, alla necessità di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori emendamenti.

Il Presidente GUERZONI si riserva di verificare quanto affermato dal senatore Sella di Monteluca, sottolineando tuttavia come il disagio potrebbe essersi forse verificato per il fatto che l'intervento in questione è stato svolto dopo la chiusura della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4310**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 1999».

1.1

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1999» con le altre: «30 giugno 2000».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 840 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero».

1.2

D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A decorrere dal 01.01.2000 per i consumi nei territori non metanizzati non inclusi nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla T1 e per uso riscaldamento di cui alla tariffa T2, finora 250 metri cubi annui, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 66,51 per metro cubo».

1.3

ROSSI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A decorrere dal 01.01.2000 per i consumi nei territori già metanizzati di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla T1, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento di cui alla tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 144,35 per metro cubo».

1.4

ROSSI

Sopprimere il comma 2.

1.5 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 2.

1.6 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A partire dal 1° gennaio 2000 nel caso di aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, allo scopo di compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica potrà variare in diminuzione le aliquote delle accise di cui al comma 1.».

1.7 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 2, dopo le parole: «programmazione economica», inserire le parole: «con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.8 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Al comma 2, dopo le parole: «sono variate», inserire le altre: «limitatamente al periodo di cui al comma 1,».

1.9 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in aumento o».

1.10 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 3.

1.11 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 3.

1.12 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica,» inserire le altre: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

1.13 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui il tasso di inflazione effettivo per ogni mese del primo semestre dell'anno 2000 superi quello programmato dal DPEF per il medesimo anno, l'importo dell'imposta addizionale sui consumi di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è proporzionalmente ridotto in misura pari al rapporto tra il tasso di inflazione effettivo e quello programmato».

1.14 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

469^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE*

(4243) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(4260) COSSIGA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»*

(4270) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli»*

(4281) PARDINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin»*

(4287) SEMENZATO e Athos DE LUCA. – *Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia*

(4289) DI PIETRO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche*

(4299) STIFFONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»*

(4350) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre. Riprende l'esame degli emendamenti, che sono riferiti al disegno di legge n. 4243 assunto come testo base.

Il relatore MANZELLA illustra l'emendamento 01.1, il cui intento, come preannunciato, è quello di definire un indirizzo condiviso circa il nucleo essenziale delle iniziative legislative in esame: la decisione di svolgere un'inchiesta parlamentare sul *dossier Mitrokhin*. Un'inchiesta che accerti le responsabilità di ordine politico ed amministrativo che emergono dalle carte contenute nel citato *dossier* e che, a suo avviso, si rende necessaria anche per eliminare ogni ombra di sospetto su chiare personalità come, ad esempio, quella del senatore Francesco De Martino o di giornalisti quali il senatore Jas Gawronski, il compianto Alberto Cavallari, Sandro Viola e Gianni Corbi.

Ad una richiesta del senatore PASTORE, il presidente VILLONE risponde chiarendo che l'eventuale approvazione dell'emendamento 01.1 – che intende anteporre una disposizione preliminare all'articolato dell'iniziativa in esame – non preclude in alcun modo le successive proposte emendative.

Il senatore PASTORE richiama quindi l'opportunità di integrare il testo del citato emendamento con un chiaro riferimento ai contenuti del *dossier*.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono il presidente VILLONE (per chiarire che l'oggetto dell'inchiesta deve fare riferimento ai contenuti del *dossier* nonché alle vicende relative al documento) e i senatori SCHIFANI, PARDINI, STIFFONI e BESOSTRI, il relatore MANZELLA riformula l'emendamento 01.1.

Interviene quindi il senatore TIRELLI, per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento, che sostanzialmente corrisponde a quanto previsto all'articolo 1 del disegno di legge presentato dalla sua parte politica.

Anche il senatore SCHIFANI dichiara il proprio voto favorevole, rilevando che la formulazione proposta fugge ogni dubbio sull'oggetto dell'inchiesta, che dovrà fare luce non solo sulle responsabilità e le inadempienze degli organi della pubblica amministrazione, ma anche su responsabilità politiche.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGNALBÒ, prende la parola il senatore ROTELLI che chiede chiarimenti sulla tipologia delle responsabilità cui si dovrebbe estendere l'oggetto dell'inchiesta. A questa richiesta replica il presidente VILLONE, secondo il quale oggetto proprio dell'inchiesta è l'accertamento di responsabilità politiche. Quanto al richiamo a responsabilità amministrative, lo ritiene riferito ad attività che coinvolgono, nel loro complesso, apparati ministeriali e, quindi, la responsabilità dei rispettivi vertici politici. Non potrebbero invece rientrare nell'oggetto dell'inchiesta, a suo avviso, responsabilità giuridiche di altro tipo, quali ad esempio quelle di ordine penale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.1 (nuovo testo) è quindi approvato dalla Commissione.

Il relatore MANZELLA, con riferimento ai restanti emendamenti, dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione, segnatamente con riferimento alla scelta dell'organo che dovrà procedere all'inchiesta: la Commissione stragi ovvero una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta.

Dopo un richiamo del presidente VILLONE sul carattere politico di tale scelta, il relatore MANZELLA ribadisce il suo intendimento di rimettersi alle valutazioni della Commissione. Si tratta infatti di opzioni diverse, ciascuna provvista di un proprio fondamento. In particolare, se si estende la competenza materiale della Commissione stragi, si valorizza la esperienza acquisita da tale organo, che è stato già individuato quale primo interlocutore parlamentare dalla magistratura e dal Governo.

Dopo un intervento del senatore ROTELLI, che rileva la piena legittimità dell'atteggiamento del relatore, il senatore PINGGERA chiede che l'emendamento 1.5 (nuovo testo) venga considerato come diretto a inserire un articolo aggiuntivo. Simile richiesta fa il senatore STIFFONI per l'emendamento 1.1.

Il senatore BESOSTRI, in assenza del proponente, dichiara invece di far suo l'emendamento 1.3, preannunciandone una riformulazione.

Interviene quindi il senatore PELLEGRINO, secondo il quale l'alternativa tra la istituzione di una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta e la estensione della competenza della Commissione stragi, è, a suo avviso, una falsa alternativa. La Commissione stragi, infatti, come evidenziato nelle ultime sue sedute (nel corso delle quali si è proceduto all'audizione dei magistrati Imposimato e Priore), non può non tener conto del cosiddetto *dossier Mitrokhin*, nel quale sono contenute informazioni immediatamente rilevanti per la valutazione di fenomeni ed eventi oggetto dell'indagine della Commissione. Ritiene che l'esame delle iniziative in titolo dovrebbe piuttosto costituire l'occasione per valutare la possibilità di ridefinire questo oggetto, tenendo conto che su gran parte degli eventi assunti a motivo della istituzione della Commissione stragi, si è pervenuti ormai ad accertamenti di fatto sostanzialmente indiscussi. Quel che occupa oggi i lavori della Commissione è essenzialmente la definizione del contesto politico nel quale tali eventi si sono realizzati. Sarebbe dunque utile, a suo avviso, ridefinire l'oggetto dell'indagine della Commissione, che andrebbe orientata verso una valutazione complessiva del decennio 1969-1978 sulla quale si dovrebbe ricercare un ampio consenso tra le forze politiche; ciò potrebbe avvenire, eventualmente, anche con una soluzione di continuità nella esistenza di quell'organo di inchiesta, che consenta di ridefinirne la composizione e di orientare il suo lavoro verso nuovi obiettivi di accertamento.

Nel caso invece si intenda istituire una nuova Commissione di inchiesta, saranno inevitabili sovrapposizioni e conflitti con la Commissione stragi: i due organi parlamentari si troveranno infatti a indagare sulle medesime questioni.

Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la valutazione della propria parte politica circa la opportunità di istituire una nuova Commissione di inchiesta, ritiene che le questioni prospettate dal relatore e quelle da ultimo svolte dal senatore Pellegrino, debbano più opportunamente essere rimesse a un ampio dibattito, da svolgersi in Assemblea.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE rileva comunque la opportunità che la Commissione approfondisca ulteriormente la questione, anche al fine di contribuire al migliore svolgimento della discussione in Assemblea. Conseguentemente, propone l'anticipazione alle ore 14.30 della seduta pomeridiana della Commissione.

Su questa proposta, la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE annuncia che le sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri di oggi, giovedì 25 novembre, già convocate per le ore 15 e 14.45, sono anticipate, rispettivamente, alle ore 14,30 e alle ore 14,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

470^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4243) *LA LOGGIA ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(4260) *COSSIGA.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»

(4270) *MARINI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli»

(4281) *PARDINI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin»

(4287) *SEMENZATO e Athos DE LUCA.* – Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia

(4289) *DI PIETRO ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche

(4299) *STIFFONI ed altri.* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»

(4350) *LA LOGGIA ed altri.* – Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, prosegue con la discussione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4243 e pubblicati in allegato al resoconto delle sedute di ieri.

Il relatore MANZELLA invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti rimettendo all'esame dell'Assemblea un testo nel quale, fermi restando l'oggetto dell'inchiesta come definito dall'emendamento 01.1 già approvato e i poteri dell'organo competente (come delineati nel disegno di legge n. 4350), sia lasciata aperta l'alternativa tra l'ampliamento della competenza della Commissione stragi e l'istituzione di una nuova commissione parlamentare d'inchiesta.

Il senatore MARCHETTI (che sottoscrive gli emendamenti 1.3, 2.4 e 2.5), ritiene non accettabile e comunque poco chiara la soluzione proposta dal relatore. La Commissione, infatti, dovrebbe a suo avviso concludere l'esame delle iniziative approvando un testo completo o, altrimenti, prendere atto dell'impossibilità di elaborare una compiuta proposta all'Assemblea, che si troverebbe quindi ad esaminare il disegno di legge n. 4243, indicato dalle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3 del Regolamento.

Anche il senatore SEMENZATO reputa opportuno che la Commissione concluda l'esame in sede referente pronunciandosi sul merito delle proposte emendative. Non trova dunque convincente la soluzione proposta dal relatore, mentre la Commissione potrebbe fin d'ora scegliere nel merito, tra le alternative proposte, la soluzione che ottiene i maggiori consensi.

Il senatore BESOSTRI, pur apprezzando la proposta avanzata dal relatore, la considera poco praticabile, mentre rileva l'opportunità di ampliare l'ambito delle competenze della Commissione stragi, che costituisce a suo avviso la soluzione più congrua, e tale da permettere un avvio spedito della inchiesta.

Il senatore PARDINI, ricordato il contenuto dell'emendamento 01.1 approvato dalla Commissione, ritiene che la proposta del relatore sia nel senso dello spirito della modifica regolamentare all'articolo 53. Al riguardo ritiene che possa comunque essere trasmesso all'Assemblea un testo contenente la disposizione recata dal citato emendamento 0.1.1, sul quale si è registrato un consenso unanime.

Il senatore MAGNALBÒ, a nome della propria parte politica, dichiara di apprezzare la soluzione avanzata dal relatore. Pur confermando la volontà di istituire un'autonoma commissione d'inchiesta sul cosiddetto «*dossier Mitrokhin*», valuta comunque positivamente la possibilità di costituire per legge un'autonoma articolazione interna della Commissione stragi, cui affidare precipuamente l'esame delle carte contenute nel citato *dossier*.

In dissenso da quest'ultima dichiarazione, la senatrice PASQUALI ritiene che la Commissione debba concludere i propri lavori esaminando tutti gli emendamenti e ribadisce la richiesta di costituire una nuova commissione: questa con una chiara definizione di attribuzioni, si occuperà degli accertamenti relativi alle carte contenute nel cosiddetto «*dossier Mitrokhin*».

Il senatore PASTORE, rinnovando la richiesta avanzata nella seduta antimeridiana dal senatore Schifani segnala l'opportunità di rimettere all'esame dell'Assemblea l'individuazione dello strumento da utilizzare per procedere all'inchiesta sul caso *Mitrokhin*. Ribadisce quindi le perplessità della propria parte politica sulla opzione, avanzata da senatori della maggioranza, di ampliare le attribuzioni della Commissione stragi: una tale eventualità, peraltro, potrebbe essere valutata positivamente solo in ragione di precise garanzie circa lo svolgimento degli accertamenti sulle carte contenute nel «*dossier Mitrokhin*». Ritiene opportuno demandare la questione all'esame in Assemblea, anche al fine di dare un tempo congruo alla maggioranza per individuare una soluzione soddisfacente.

Il senatore STIFFONI, dopo aver ricordato che l'approvazione dell'emendamento 01.1 lascia impregiudicata la questione dello strumento organizzativo cui affidare lo svolgimento dell'inchiesta, ribadisce la posizione della propria parte politica, che ritiene opportuna la costituzione di una nuova commissione, garantendo comunque un adeguato coordinamento funzionale tra tale organo e la Commissione stragi.

Il senatore TIRELLI in parziale dissenso da quest'ultima dichiarazione rileva che il dibattito sin qui svolto mostra un inutile spreco di energie. Tutti gli intervenuti si sono infatti concentrati sullo strumento da utilizzare mentre occorrerebbe precisare meglio, piuttosto, l'oggetto dell'inchiesta, anche al fine di non ripetere le esperienze negative del passato più recente.

Il senatore ELIA, pur non dichiarandosi contrario a rinviare all'Assemblea la scelta dell'organo cui affidare lo svolgimento dell'inchiesta, ritiene che la Commissione non debba abdicare alla sua funzione di fornire una precisa proposta al Senato. Al riguardo, ritiene che esigenze di celerità ed economia procedurale consiglino di affidare l'inchiesta alla Commissione stragi: quest'organo, già funzionante, potrà provvedere con celerità, in particolare, a una opportuna dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse e dei sospetti rivolti ad una serie di persone, senza alcun solido supporto probatorio, dopo la pubblicazione delle carte contenute nel citato *dossier*. Ciò anche in vista dell'avvicinarsi di importanti scadenze politiche che inducono a sgombrare celermente il campo da dubbi e incertezze in una materia tanto delicata.

Il presidente VILLONE, ricordato quanto affermato nella seduta pomeridiana di ieri in ordine alla funzione referente della Commissione che non è alterata né ridotta dalle modifiche introdotte all'articolo 53 del Regolamento, segnala che in assenza di un formale ritiro degli emendamenti da parte dei proponenti si dovrà procedere alle corrispondenti votazioni: la proposta avanzata dal relatore, infatti, potrebbe essere praticabile solo nel caso di un ritiro degli emendamenti. Dichiara peraltro di comprendere l'esigenza dell'opposizione di rendere visibile in occasione dell'esame in Assemblea la propria proposta, visibilità che potrebbe essere compromessa dall'approvazione da parte della Commissione di un testo radicalmente diverso rispetto a quello del disegno di legge n. 4243, di cui è stato chiesto ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore ROTELLI, pur condividendo nel merito i rilievi sulla procedura da seguire esposti dal Presidente nel suo ultimo intervento, ritiene comunque che debba essere fatto ogni sforzo per garantire l'efficacia della nuova formulazione dell'articolo 53 del Regolamento, che riserva un preciso spazio nei lavori del Senato alle iniziative dell'opposizione.

Anche il relatore MANZELLA condivide le osservazioni sulla procedura da seguire formulate dal Presidente e tuttavia auspica che si possa raggiungere un consenso esteso in Commissione su un testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea, utilizzando per quanto possibile gli spazi e le flessibilità della procedura in sede referente.

Il presidente VILLONE, intervenendo ulteriormente in proposito, chiarisce che la Commissione può approvare il disegno di legge n. 4243, nel suo testo ovvero in un testo radicalmente diverso, oppure può conferire un mandato al relatore a riferire negativamente.

Dopo una precisazione del senatore ELIA, prende la parola il senatore PASSIGLI il quale sostiene che i diritti dell'opposizione non debbano essere considerati lesi nel caso di approvazione da parte della Commissione di un testo sostanzialmente diverso da quello inizialmente proposto; i parlamentari che hanno sottoscritto il disegno di legge n. 4243, infatti, potrebbero comunque riproporre, per l'esame in Assemblea, sotto forma di emendamenti le disposizioni originarie di questo disegno di legge. Lo spirito della nuova formulazione dell'articolo 53 del Regolamento è solo quello di permettere alle opposizioni di individuare argomenti sui quali impegnare i lavori dell'Assemblea. Reputa quindi doveroso per la Commissione completare l'esame del provvedimento, che potrebbe anche concludersi con un mandato a riferire negativamente.

Il senatore PASTORE, quindi, pur non discutendo l'interpretazione avanzata dal Presidente circa le disposizioni contenute nell'articolo 53 del Regolamento, reputa conforme a regole di correttezza che devono intercorrere tra maggioranza e opposizione, permettere ai gruppi di opposizione la discussione in Assemblea del testo originario dell'iniziativa legislativa individuata ai sensi del citato articolo 53. In questo senso, del resto, è la costante prassi applicativa dell'istituto, salva restando la possibilità per la maggioranza di approvare in Assemblea un testo radicalmente diverso da quello originale.

Il senatore MAGNALBÒ ribadisce la disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti nel caso di un analogo comportamento da parte di tutti i presentatori di proposte emendative. Un'analogha disponibilità manifesta il senatore PINGGERA. Ad una richiesta di chiarimento del presidente VILLONE il senatore MAGNALBÒ precisa quindi che l'obiettivo della sua parte politica è comunque quello di far sì che l'Assemblea esamini il testo del disegno di legge n. 4243.

In ragione del dibattito, il presidente VILLONE rileva un ampio accordo sulla opportunità di procedere a un'inchiesta parlamentare sul caso *Mitrokhin*, mentre registra un sostanziale dissenso sulle modalità da seguire per lo svolgimento dell'inchiesta.

Il senatore PARDINI ritiene che si potrebbe realizzare un largo consenso sulla proposta di istituire un apposito comitato all'interno della Commissione stragi, cui affidare l'esame del contenuto del cosiddetto *dossier Mitrokhin*. Anche il senatore SEMENZATO ritiene possibile una soluzione condivisa che assicuri lo svolgimento della inchiesta in tempi definiti, non superiori a sei mesi. Al riguardo manifesta la sua disponibilità a riformulare gli emendamenti da lui presentati per recepire la proposta da ultimo avanzata dal senatore Pardini.

Il senatore ROTELLI, a nome della sua parte politica, dichiara di opporsi alla costituzione di un organo, cui affidare l'esame del *dossier Mitrokhin*, da costituire all'interno della Commissione stragi. Richiama invece la proposta avanzata dal senatore Pellegrino nella seduta antimeridiana, di porre termine ai lavori della Commissione stragi e di procedere contestualmente, ma con una chiara soluzione di continuità, alla costituzione di una nuova commissione d'inchiesta cui affidare anche l'esame del citato *dossier* nell'ambito di una più complessiva valutazione della storia recente del paese.

Dopo un breve intervento del senatore PELLEGRINO, che precisa di aver proposto nella seduta antimeridiana l'alternativa tra la costituzione di una nuova commissione secondo quanto indicato dal senatore Rotelli e l'estensione della competenza della Commissione stragi, il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, rileva che i mezzi di informazione hanno interpretato l'approvazione dell'emendamento 01.1 come decisione di istituire una apposita commissione d'inchiesta.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE ritiene che i mezzi di informazione abbiano colto correttamente l'elemento essenziale della decisione compiuta dalla Commissione nella seduta antimeridiana: la volontà di procedere ad un'inchiesta sul cosiddetto *dossier Mitrokhin*.

Dopo che il senatore ROTELLI ha dichiarato la disponibilità della propria parte politica a ritirare tutti gli emendamenti in presenza di un'analoga volontà da parte degli altri Gruppi, prende la parola il senatore PASSIGLI che concorda con i rilievi del Presidente circa l'assenza di un consenso sulla individuazione dell'organo cui affidare l'inchiesta decisa con l'approvazione dell'emendamento 01.1. Ritiene quindi che la soluzione prospettata, di provvedere alla costituzione di un apposito organo all'interno della Commissione stragi, possa essere valutata positivamente, anche se ciò riconduce l'attività d'inchiesta sul cosiddetto *dossier Mitrokhin* alle competenze della stessa Commissione.

Il senatore MANTICA osserva che la pubblicazione delle carte contenute nel cosiddetto *dossier Mitrokhin* ha confermato molte delle ricostruzioni di significativi eventi della storia repubblicana, prospettate nel corso dei lavori della Commissione stragi. Emerge in particolare dal *dossier*, con

chiarezza, la complessità dell'azione del KGB in Italia, che ha investito una molteplicità di livelli politici e amministrativi. A fronte di chi ritiene inopportuno svolgere un'inchiesta o chi intende limitarne l'oggetto alle responsabilità amministrative e a un semplice accertamento della provenienza, della veridicità e della attendibilità di quelle carte, l'opposizione ha voluto segnalare l'esigenza di fare completa luce su una parte rilevante della storia recente del paese, sul ruolo svolto dai servizi segreti italiani ed esteri e sulle connessioni che vi sono state tra questi e gruppi terroristici. Ritiene dunque del tutto inopportuna la proposta da più parti avanzata di istituire, in via legislativa, un'apposita articolazione della Commissione stragi, perché incide impropriamente sull'autonomia organizzativa della stessa Commissione. Reputa invece, sulla scorta della proposta avanzata dal senatore Pellegrino, che questa occasione potrebbe essere utilizzata per dichiarare concluso il lavoro della Commissione stragi, il cui archivio e le cui competenze dovrebbero essere contestualmente trasmesse a una nuova commissione d'inchiesta, che proceda a una complessiva valutazione di significativi eventi della storia dell'Italia repubblicana. In alternativa, non vede via diversa da quella proposta nelle iniziative della opposizione, di istituire un'autonoma commissione d'inchiesta che abbia a specifico oggetto il cosiddetto *dossier Mitrokhin*.

Il senatore MARCHETTI, preso atto della impossibilità di concludere in modo condiviso l'esame dei provvedimenti in titolo, ribadisce il suo favore verso la estensione delle competenze della Commissione stragi, la quale, del resto, già si sta occupando delle carte contenute nel cosiddetto *dossier Mitrokhin*. Nel ritenere ineccepibili le osservazioni svolte dal Presidente sulla procedura da seguire, considera comunque utile, assecondando lo spirito della previsione di cui all'articolo 53, comma 3, del Regolamento, permettere che l'Assemblea esamini il disegno di legge indicato dalle opposizioni come del resto avvenuto nei precedenti casi di applicazione della nuova procedura.

Il presidente VILLONE, considerate le diverse opzioni emerse nel corso del dibattito, si riserva di chiedere alla Presidenza del Senato una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, già fissato per le ore 19 di oggi: ciò potrà consentire un ulteriore spazio alla riflessione della Commissione, che potrà proseguire l'esame nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di martedì 30 novembre. Conseguentemente, propone di differire il termine di presentazione degli emendamenti per l'esame in Commissione, fino alle ore 10 di martedì 30 novembre. Nel caso non si riesca nel corso delle sedute successive a definire un testo largamente condiviso, la Commissione potrà concludere i suoi lavori rimettendo all'Assemblea il disegno di legge n. 4243 nel suo testo originario.

Il senatore ROTELLI, a nome dei Gruppi del Polo per le libertà, dichiara di concordare con la proposta avanzata dal Presidente.

Anche il senatore OCCHIPINTI, a nome della propria parte politica, concorda con la soluzione indicata dal Presidente e dichiara di sottoscrivere gli emendamenti proposti dal senatore Di Pietro. Nel condividere la proposta di costituire un apposito comitato all'interno della Commissione stragi, chiarisce l'intento dell'emendamento 1.6, diretto a ricomprendere, nell'oggetto dell'inchiesta, gli accertamenti relativi ai flussi di denaro provenienti da altri paesi verso l'Italia, nonché ai collegamenti economici e finanziari di partiti ed esponenti politici italiani con tali paesi.

Il senatore Athos DE LUCA, nel condividere la proposta avanzata dal Presidente, apprezza l'intervento del senatore Mantica che, a suo avviso, apre la strada alla possibilità di raggiungere un'intesa. Ritiene peraltro che l'obiettivo di realizzare in tempi rapidi e definiti gli accertamenti necessari sul cosiddetto *dossier Mitrokhin*, possa essere efficacemente perseguito ampliando l'ambito delle attribuzioni della Commissione stragi, come previsto dagli emendamenti proposti dal senatore Semenzato.

Anche il relatore MANZELLA dichiara di concordare con la proposta avanzata dal Presidente e segnala la opportunità di interpretare il nuovo articolo 53 del Regolamento in modo da garantire una chiara visibilità alle iniziative della opposizione nel corso dell'esame in Assemblea. Auspica, quindi, che un ulteriore spazio di riflessione possa essere proficuamente utilizzato per definire una soluzione ampiamente condivisa quanto all'organo cui affidare lo svolgimento dell'inchiesta. A tale riguardo ritiene comunque non preclusa la possibilità per il legislatore di incidere sulla organizzazione, anche interna, delle commissioni d'inchiesta.

Il presidente VILLONE, infine, ritiene che la esigenza da ultimo prospettata dal relatore, di garantire un'adeguata visibilità ai testi originari delle iniziative indicate dai Gruppi dell'opposizione ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento, possa essere adeguatamente soddisfatta ricorrendo al metodo seguito per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, che consiste nel sottoporre all'Assemblea il testo originario, accompagnato da eventuali emendamenti proposti dalla Commissione.

La Commissione, quindi, conviene sulla proposta avanzata dal Presidente, di fissare per le ore 10 di martedì 30 novembre il nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 4243, assunto a base dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22: rinvio del seguito dell'esame)
(R139 b00, C01^a, 0037^o)

Considerato il tempo disponibile per la formulazione di un parere, ormai esiguo, il presidente VILLONE rappresenta alla Commissione l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato una proroga del termine per la conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2 del Regolamento.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4097) LA LOGGIA e altri – Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore VILLONE rammenta la sua proposta, già avanzata alla Commissione, di risolvere la questione sottesa al disegno di legge mediante un atto di indirizzo rivolto al Governo, affinché sia realizzata una presenza diffusa dei presidi di polizia nei territori urbani. In proposito, chiede al rappresentante del Governo di manifestare il proprio orientamento.

Il sottosegretario SINISI dichiara che il Governo è ben disposto a confrontarsi sul tema, che evoca questioni di notevole rilevanza: al riguardo, osserva anzitutto che le città con un'articolazione urbanistica come il quartiere sono anche di dimensioni inferiori a quelle indicate nel disegno di legge e rammenta che la organizzazione dei presidi di polizia municipale corrisponde di norma proprio all'esigenza di una integrazione con le comunità locali, nell'ambito di ciascuna città. Quanto alle forze di polizia, la questione si presenta in modo piuttosto diverso, poiché tradizionalmente una certa estraneità dei presidi e degli agenti alla vita delle comunità è considerata come un requisito di buona amministrazione, al fine di evitare possibili condizionamenti impropri. D'altra parte, il Ministero dell'interno intende realizzare importanti interventi innovativi al fine di assicurare una presenza efficace nel territorio, in particolare nei territori urbani, per prevenire e contrastare la criminalità diffusa. In proposito, annuncia che a breve termine saranno inaugurate tredici sale operative in altrettante città del Sud, a partire da quelle di Brindisi, Crotone e Napoli, con una progressiva estensione anche a realtà urbane del Centro

e del Nord. Si tratta di uno strumento già pronto, provvisto di soluzioni tecniche molto evolute e idonee a coadiuvare efficacemente la prevenzione e il controllo dei fenomeni criminali nei quartieri cittadini, integrando l'azione delle pattuglie nelle strade e nelle piazze. Rivolge alla Commissione l'invito a visitare la sala operativa già realizzata dal Ministero dell'interno, che costituisce il modello di quelle che saranno installate nelle varie città. Su richiesta del Presidente, conferma infine la disponibilità del Governo a considerare con attenzione un atto di indirizzo in materia, rammentando peraltro le politiche di gestione del personale della Polizia di Stato, che non sono del tutto corrispondenti allo scopo del disegno di legge, in quanto postulano la mobilità delle risorse, incentivata anche con misure di sostegno concernenti ad esempio la provvista di alloggi.

Il senatore ROTELLI considera non discriminante il limite di 50 mila abitanti indicato all'articolo 1 del disegno di legge e rileva nella prospettazione del sottosegretario Sinisi un orientamento opposto a quanto richiesto dal Gruppo di Forza Italia con l'iniziativa in esame: il presidio del territorio mediante la presenza *in loco* della sola polizia municipale e l'azione delle sale operative delle forze dell'ordine, non corrispondono infatti, per se stesse, a quanto proposto dal disegno di legge, cosicché anche un ordine del giorno coerente a quel disegno di legge non potrebbe essere accolto dal Governo. Egli conferma, da parte sua, la proposta già avanzata precedentemente, che consiste nel determinare una articolazione territoriale dei presidi di polizia corrispondente anche ai livelli di decentramento delle istituzioni locali, senza con ciò interferire nelle ordinarie funzioni di polizia e nelle attribuzioni proprie della polizia municipale.

Il relatore VILLONE, preso atto della impossibilità di concludere l'esame del disegno di legge nella seduta in corso, si riserva di chiedere al Presidente del Senato una proroga del termine già fissato per la proposizione di emendamenti in Assemblea, che scade alle ore 19 di oggi.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4243

Art. 1.

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin)

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al "dossier Mitrokhin"».

01.1

IL RELATORE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhim)

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al "dossier Mitrokhin" e ai suoi contenuti».

01.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

508^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il relatore FOLLIERI prende nuovamente la parola per sottolineare, con riferimento alla relazione precedentemente svolta, la valenza estremamente innovativa del provvedimento in titolo, il quale costituisce un importante passo in avanti nella realizzazione di quella parificazione tra accusa e difesa che ne rappresenta l'obiettivo preminente. Il relatore rileva, infatti, che il disegno di legge risolve in maniera soddisfacente il problema dell'utilizzabilità degli atti raccolti dal difensore, dal suo sostituto o dai soggetti che con lui possono collaborare, e richiama altresì l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 391-*undecies* la quale, nel disciplinare l'utilizzabilità della documentazione delle investigazioni difensive, stabilisce che delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513 del codice di procedura penale. Inoltre, fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234 del codice di rito, la documentazione degli atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, viene inserita nel fascicolo per il dibattimento. Ad avviso del relatore si viene a parificare la posizione del difensore con quella del pubblico ministero, per quanto riguarda gli aspetti messi

in evidenza. Per quanto riguarda, invece, il caso di consulenza tecnica fuori dei casi di perizia si richiama a quanto da lui già evidenziato nella relazione in merito alla esigenza di interpretare nella sua accezione più lata il termine «esaminare», nell'ambito del nuovo articolo 233 del codice di procedura penale come modificato dall'articolo 4 del disegno di legge. Infine, ribadisce l'esigenza di approvare il suo emendamento 20.0.1, finalizzato a disciplinare il patrocinio a carico dello Stato per i meno abbienti, nella prospettiva della realizzazione del pieno diritto di avvalersi della possibilità di svolgere indagini difensive anche per chi non dispone dei mezzi finanziari necessari e ricorda che nella redazione del testo ha tenuto conto anche del disegno di legge sull'argomento presentato dai deputati della Sinistra Democratica-L'Ulivo (A.C. 6054).

Il senatore GRECO giudica il provvedimento in titolo un passo in avanti molto significativo per le garanzie della difesa. Tuttavia ritiene che senza l'introduzione di norme che garantiscano la difesa anche per i non abbienti risulterebbe impossibile nei fatti la parità fra accusa e difesa che il disegno di legge si propone di attuare. Se si giungesse, quindi, a varare un testo soddisfacente anche sotto questo punto di vista ritiene che la sua parte politica potrebbe prendere in considerazione una eventuale richiesta di trasferimento in sede deliberante.

Dopo aver, quindi, sottolineato che la parità fra l'accusa e la difesa è un obiettivo reso ancora più urgente dalla avvenuta revisione dell'articolo 111 della Costituzione per la introduzione del «giusto processo», il senatore Greco ritiene di dover porre nuovamente la questione della separazione delle carriere requirente e giudicante, dicendosi convinto che tale problematica risulta parte integrante della materia oggetto del disegno di legge. Ritiene superata, e del tutto da superare, la concezione del ruolo del pubblico ministero quale *dominus* del processo, dichiarando la sua totale adesione ad uno schema di procedimento penale in cui tutte le parti agiscono su basi di parità, di fronte al giudice terzo ed imparziale.

Per quanto attiene la questione del gratuito patrocinio, sottolinea di aver a sua volta presentato l'emendamento 20.0.3, il quale si ispira ad analogo disegno di legge presentato dalla sua parte politica presso l'altro ramo del Parlamento (A.C. 5477). Si dichiara, poi, insoddisfatto della formulazione dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, il quale limiterebbe l'ambito dell'attività investigativa del difensore alla ricerca ed individuazione degli elementi di prova solo a favore del proprio assistito. Infatti ritiene che l'attività investigativa non possa essere limitata solo alla ricerca delle prove a favore, ma dovrebbe anche estendersi alle prove a carico di terzi, così come, d'altra parte, avviene nel corso delle attività investigative svolte dal pubblico ministero.

Seguono, in argomento, chiarimenti del presidente PINTO, del relatore FOLLIERI e del sottosegretario AYALA, i quali ritengono che pacificamente l'aspetto considerato dal senatore Greco sia ricompreso nelle facoltà di attività investigativa attribuite al difensore.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore GRECO dichiara di ritenere necessaria una modifica dell'articolo 391-ter, come introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge in esame, poiché non gli appare coerente escludere gli investigatori privati autorizzati dall'attività di documentazione delle attività investigative, mentre tale attività può essere svolta dal difensore o dal suo sostituto: su tale aspetto ha inteso intervenire con la presentazione dell'emendamento 8.5. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla possibilità di prendere in considerazione anche il ruolo che potrebbe svolgere la polizia giudiziaria, a ciò eventualmente autorizzata dal magistrato, e previa richiesta in tal senso, nello svolgimento di investigazioni difensive a favore dei meno abbienti, il senatore Greco conclude raccomandando l'approvazione delle norme riguardanti la modifica del gratuito patrocinio.

Il senatore RUSSO dichiara che il provvedimento in titolo è apprezzabile e merita consenso, anche se alcuni suoi aspetti necessitano di interventi correttivi che, a suo avviso, ne rendono impossibile un'approvazione senza modifiche nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Non condivide, peraltro, le considerazioni svolte dal senatore Greco in merito all'esigenza di pervenire ad una separazione della carriera requirante dalla carriera giudicante come passaggio obbligato per realizzare una effettiva parità delle parti nel processo penale. Ritiene, al contrario, fondamentale che tali funzioni continuino ad essere svolte da magistrati ordinari appartenenti all'ordine giudiziario e ciò nella convinzione che, se il pubblico ministero è senz'altro una delle parti del processo penale, è però innegabile che esso è una parte diversa dalle altre, in quanto la finalità che ispira la sua azione non è e non dovrà mai essere quella di ottenere comunque la condanna dell'imputato, ma è piuttosto quella di esercitare le proprie attribuzioni secondo giustizia. In altri termini, sul pubblico ministero gravano doveri diversi da quelli che gravano su tutte le altre parti processuali e ciò non può non caratterizzarne il ruolo e la funzione in modo del tutto peculiare.

Segue un breve intervento del senatore PERA, che ritiene che le argomentazioni del senatore Russo provino troppo e si chiede quale giudizio dovrebbe esprimersi, in ipotesi, nei confronti di un pubblico ministero che si veda respinte, per un numero sproporzionato di volte, le sue richieste di rinvio a giudizio.

Il senatore RUSSO prosegue il suo intervento sottolineando che la specificità della posizione del pubblico ministero non fa certamente venire meno il suo carattere di parte del processo - distinta dal giudice - e che tale ruolo può senz'altro condizionare l'attività che in concreto il pubblico ministero svolge, ma ciò non è in contrasto con l'affermazione che il pubblico ministero è comunque un organo il cui fine è perseguire la giustizia e che sarebbe un grosso passo indietro nella civiltà giuridica italiana introdurre una figura di accusatore pubblico che, in un certo qual modo, fini-

rebbe per incarnare «lo spirito di vendetta dello Stato» per il crimine commesso.

Il senatore CALVI condivide quanto detto dal senatore Russo sul tema della separazione fra la carriera giudicante e la carriera requirente e ritiene che il problema fondamentale sia quello del controllo. Da questo punto di vista, non può però non lamentarsi un'effettiva carenza nel ruolo svolto dal Consiglio superiore della magistratura per quel che concerne l'aspetto della professionalità dei magistrati. Analogamente, anche la qualificazione dell'avvocatura dovrebbe venir migliorata e, in tale prospettiva, appare significativo l'esempio della Germania federale nel cui ordinamento la funzione difensiva è considerata una funzione pubblica. Un'impostazione di questo tipo rappresenterebbe sicuramente il presupposto per una serie di ulteriori interventi significativi ai fini di una maggiore professionalità anche da parte degli avvocati.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

509^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
CALLEGARO*

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4053) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 ottobre scorso. Si prosegue con l'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario AYALA prende atto dell'impossibilità di procedere nell'esame del disegno di legge in titolo secondo le modalità da lui stesso suggerite nell'ultima seduta di trattazione, e ritira pertanto l'emendamento

1.300, riservandosi, a nome del Governo, un ulteriore approfondimento delle tematiche in discussione e l'eventuale presentazione di nuove proposte emendative in un momento successivo dell'*iter*.

Il relatore RUSSO si rifà alle considerazioni da lui già svolte sulla proposta emendativa del Governo nella seduta del 20 ottobre e ringrazia il sottosegretario Ayala per la decisione di ritirare l'emendamento 1.300 al fine di facilitare l'*iter* del provvedimento in titolo.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.12, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.0.1. Esprime poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.14, sottolinea come il parere contrario sia motivato dal fatto che l'ampliamento delle ipotesi in cui è esclusa l'applicabilità della procedura di sospensione dell'esecuzione prevista dall'articolo 656 del codice di procedura penale sarebbe in contrasto con la *ratio* ispiratrice della legge «Simeone» che è diretta a consentire a tutti coloro che, essendo stati condannati in via definitiva, si trovano però nelle condizioni per ottenere l'applicazione di una delle misure alternative alla detenzione, di poter attendere nello stesso stato di libertà in cui si trovavano prima che la sentenza divenisse irrevocabile la decisione del tribunale di sorveglianza sulla misura richiesta, al fine di evitare che tali soggetti vengano a scontare, in seguito all'immediata esecuzione dell'ordine di carcerazione, un periodo di pena che non avrebbero dovuto soffrire ricorrendo i presupposti per la concessione delle predette misure. Le stesse ragioni sono alla base del parere contrario anche sull'emendamento 1.100 che restringe le ipotesi di applicabilità della procedura di sospensione dell'esecuzione della pena a quelle in cui sia stata inflitta una pena detentiva non superiore ad un anno.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13 e 1.0.1. Esprime invece parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GRECO, dopo aver manifestato apprezzamento per la scelta del Governo di ritirare l'emendamento 1.300, dichiara che si sarebbe aspettato un'analogha decisione da parte del relatore per quanto riguarda l'emendamento 1.1 (Nuovo testo). Infatti è, a suo avviso, del tutto inopportuna l'approvazione di proposte interamente sostitutive dell'articolo 656 del codice di procedura penale che rischiano di stravolgere l'impianto di questa norma così come delineato dalla legge «Simeone». Ciò premesso, nel merito giudica positivamente le soluzioni proposte dal relatore con il capoverso 5 dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo), mentre preannuncia fin da ora il voto contrario sull'emendamento 1.100, presentato dal senatore Fassone.

Conclude annunciando, a titolo personale, la sua astensione sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 1.100, sottolineando peraltro come la proposta in esso contenuta, lungi dall'essere frutto di reazioni emotive, sia piuttosto volta ad affrontare i problemi specifici evidenziati dalla pratica applicazione dell'articolo 656 del codice di procedura penale come modificato dalla legge «Simeone». Tali problemi vanno individuati innanzitutto nel fatto che il requisito della consegna può determinare, in concreto, una vera e propria sospensione a tempo indeterminato dell'esecuzione della pena, qualora la consegna stessa non sia in concreto realizzabile, e, in secondo luogo, nella estrema lunghezza dei tempi necessari affinché i tribunali di sorveglianza assumano le decisioni di loro competenza sulle istanze volte a ottenere la concessione delle misure alternative alla detenzione. Anche in considerazione di ciò, la modifica da lui proposta con l'emendamento 1.100 intendeva restringere l'area di applicabilità della procedura di sospensione dell'esecuzione di cui al citato articolo 656 esclusivamente a quei casi in cui deve ritenersi estremamente probabile che sussistano i presupposti per l'applicazione delle predette misure alternative.

Peraltro, pur ribadendo le considerazioni che precedono, si dichiara comunque fin da ora d'accordo sulle soluzioni prospettate con l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) del relatore, anche se, con riferimento al capoverso 8-*bis* di tale emendamento, sottolinea la problematicità di una previsione che prevede la concessione d'ufficio, da parte del tribunale di sorveglianza, di taluna delle misure alternative alla detenzione.

Segue un intervento della senatrice SCOPELLITI che suggerisce al relatore di modificare l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), inserendo al capoverso 8-*bis* dello stesso il riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 157, comma 8, del codice di procedura penale mentre, con riferimento al successivo capoverso 8-*ter*, la senatrice manifesta le proprie perplessità per il carattere soggettivo e largamente opinabile delle valutazioni che possono giustificare la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione.

Prende la parola il relatore RUSSO, il quale osserva che l'ipotesi contemplata nell'articolo 157, comma 8, del codice di procedura penale, appare significativamente diversa da quelle di cui all'articolo 159, comma 1, e all'articolo 161, comma 4, dello stesso codice, in quanto nella prima di queste l'imputato non è irreperibile, ma semplicemente non è stato possibile eseguire la consegna mediante la notifica alle altre persone indicate nel comma 1 dello stesso articolo 157. Il citato comma 8 prevede poi non solo che l'atto da notificare sia depositato nella casa del Comune dove l'imputato ha l'abitazione, ma che l'ufficiale giudiziario dia inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, stabilendo altresì che gli effetti della notificazione decorrano dal ricevimento della raccomandata medesima.

Per quel che concerne poi le perplessità manifestate dal senatore Fassone proprio in merito al capoverso 8-*bis* dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo), il relatore sottolinea come la possibilità di un intervento d'ufficio

del tribunale di sorveglianza sia contemplata in via generale dall'articolo 678, comma 1, del codice di procedura penale e osserva che il disposto del capoverso in questione appare funzionale all'esigenza di porre rimedio alla decadenza dalla possibilità di chiedere l'applicazione delle misure alternative alla detenzione dallo stato di libertà, decadenza che si verifica nei confronti dell'irreperibile, decorso il termine di trenta giorni, dopo che è stata effettuata la notificazione nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 e dal comma 4 dell'articolo 161 del codice di rito.

Interviene quindi il senatore VALENTINO il quale manifesta anch'egli perplessità circa la previsione contenuta nel capoverso 8-ter dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo), richiamando l'attenzione sull'estrema difficoltà per il magistrato di sorveglianza di valutare la sussistenza in concreto dei presupposti che possono giustificare la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione. A suo avviso, l'intervento modificativo in esame dovrebbe, nel suo complesso, limitarsi alla sola sostituzione del requisito della consegna del decreto di sospensione dell'esecuzione con quello della sua notifica.

Il relatore RUSSO non condivide le perplessità manifestate dalla senatrice Scopelliti e dal senatore Valentino in riferimento al capoverso 8-ter e evidenzia come la possibilità di revoca ivi prevista costituisca una opportuna clausola di salvaguardia e svolga una funzione di bilanciamento rispetto alle previsioni contenute nel capoverso 8-bis.

Il senatore Antonino CARUSO giudica contraddittorio l'intervento del senatore Greco che ha dichiarato di non condividere nel complesso l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), in quanto interamente sostitutivo dell'articolo 656 del codice di procedura penale, giudicando però positivamente, nel merito, la modifica proposta con il capoverso 5 di tale emendamento che in realtà, così come il disegno di legge n. 4053, non intende in alcun modo stravolgere il contenuto del vigente articolo 656, ma soltanto apportare ad esso alcune puntuali e limitate correzioni. L'introduzione di correttivi di questo genere gli appare peraltro un modo di realizzare concretamente qualcosa sul piano di una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini, certamente più efficace di iniziative puramente propagandistiche.

Per quel che concerne il capoverso 8-bis dell'emendamento 1.1. (Nuovo testo), ritiene che sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento al fine di verificare se la condivisibile finalità cui è ispirata tale previsione non possa essere raggiunta con una diversa soluzione, mentre, in merito al capoverso 8-ter dello stesso emendamento, suggerisce che esso venga limitato alle sole ipotesi in cui il condannato in via definitiva si sia già dato alla fuga o abbia già commesso ulteriori reati.

Conclude giudicando incomprensibile il parere contrario espresso dal sottosegretario Ayala sull'emendamento 1.14, considerato che l'emendamento 1.300 presentato dal Governo escludeva l'applicabilità della procedura di sospensione dell'esecuzione, di cui all'articolo 656 del codice di

procedura penale, in un numero di casi di gran lunga superiore a quelli contemplati dal predetto emendamento 1.14 e manifestando, inoltre, perplessità sull'emendamento 1.0.1, nel quale suggerisce comunque di sostituire la previsione del deposito di copia dell'atto con quella della sua comunicazione.

Il presidente CALLEGARO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979**Art. 8.**

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. La dichiarazione scritta di cui al comma 1 può essere chiesta, su incarico del difensore o del suo sostituto, anche dagli investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, dal consulente tecnico».

8.5

GRECO, AZZOLLINI

Art. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Commissione per il patrocinio a carico dello Stato)

1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è istituita la commissione per la concessione del patrocinio a carico dello Stato, di seguito denominata "commissione".

2. La commissione è formata da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un avvocato nominato dal consiglio dell'ordine del capoluogo, sentiti i Consigli dell'ordine che operano nella provincia, e da un funzionario del Ministero delle finanze designato dall'ufficio territoriale del Ministero.

3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.

Art. 20-ter.

(Procedimenti presso la commissione)

1. Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato ai sensi della presente legge gli interessati propongono istanza in carta libera alla commissione della provincia del luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed indicando il difensore della cui opera intendono avvalersi.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro documento ritenuto utile.

3. La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di pubbliche amministrazioni, delle forze di polizia anche municipale, della guardia di finanza.

4. La commissione, accertata la sussistenza della necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 20-*quinquies* delibera senza ritardo l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato, determinando, nel caso previsto dall'articolo 20-*quinquies*, comma 2, la quota a suo carico, e designa il difensore indicato dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte, un avvocato iscritto nell'albo dell'ordine forense nel cui circondario dovrà svolgersi il procedimento. La designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 20-*sexies*, comma 1.

5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari periferici dello Stato.

6. Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità consolari del suo Stato e l'autocertificazione sostitutiva dei dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui al presente articolo, secondo le modalità e con le sanzioni previste dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 20-quater.

(Sostituzione del difensore)

1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato, qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato designato ai sensi della presente legge, può rivolgere istanza alla commissione per una nuova designazione.

2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 20-*ter*.

Art. 20-quinquies.

(Requisiti per l'ammissione al patrocinio)

1. Ha diritto al patrocinio interamente a carico dello Stato chi deve svolgere una o più attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia pari o superiore al 50 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi.

2. Ha diritto altresì al patrocinio a carico dello Stato chi deve svolgere una attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia superiore al 30 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.

3. Non possono accedere alle provvidenze della presente legge coloro i quali:

- a) hanno un reddito familiare netto superiore a lire 60 milioni;
- b) hanno subito condanne per reati di criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati;
- c) hanno un tenore di vita oggettivamente contrastante con il reddito familiare denunciato.

4. La somma di lire 60 milioni di cui al comma 3 è rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria registratosi nello stesso periodo.

5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla legge ed agli onorari medi previsti per la tipologia di assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato.

Art. 20-sexies.

(Delibere e poteri della commissione)

1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

2. Nel procedimento penale ovvero penale militare l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è assicurata per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3. Nel procedimento penale ovvero penale militare chi è ammesso al patrocinio a carico dello Stato può nominare, oltre al difensore di fiducia:

- a) un secondo difensore di fiducia, nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato;

b) un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

4. In detti procedimenti il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale.

5. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata ratifica da parte della commissione del provvedimento provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo, salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad esso effettuati.

6. Nel caso che lo reputi necessario, e ove sia possibile in relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima di deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché comparizione personale delle parti per chiarimenti e per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle forze di polizia e della guardia di finanza.

7. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 6 la commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa senza indugio rapporto alla procura della Repubblica competente perché valuti se essi integrino ipotesi di reato.

Art. 20-septies.

(Documentazione)

1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il certificato di stato di famiglia al fine di consentire il controllo del permanere delle condizioni per fruire del diritto. In luogo di tali documentazioni l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva.

2. L'omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto al gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e comunicata immediatamente all'interessato il quale, entro cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o dichiarazione sostitutiva.

3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la commissione provvede alla revoca del provvedimento di ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al costo presumibile della controversia, lo consentano.

4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi indicati all'articolo 20-*ter*, comma 3.

Art. 20-octies.

(Modalità di pagamento del difensore, del consulente tecnico e dell'investigatore privato)

1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, determina le procedure di anticipazione e di pagamento delle spese e degli onorari a carico dello Stato di recupero di spese ed onorari nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie e di condanna della controparte non assistita alla rifusione delle stesse, di cui alla presente legge, nonché le modalità di formazione e costituzione degli uffici amministrativi di supporto delle commissioni.

Art. 20-nonies.

(Ammissione all'accollo del patrocinio)

1. Gli enti, le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione competente, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.

2. Alla comunicazione, di cui al comma 1, deve essere allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.

3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accollo del patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri, ammette il richiedente all'accollo del patrocinio, entro i limiti dell'importo annuo dichiarato.

4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.

Art. 20-decies.

(Agevolazioni per i soggetti che si accollano il patrocinio)

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1 anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1".

Art. 20-*undecies*.

(Abrogazioni)

1. La legge 30 luglio 1990, n. 217, ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati.

Art. 20-*duodecies*.

(Sanzioni)

1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al patrocinio a carico totale o parziale dello Stato senza averne i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale.

2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla presente legge è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio dell'ordine, per non meno di mesi sei.

3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che richiede ovvero riceva compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio professionale di appartenenza, per non meno di un anno.

Art. 20-*terdecies*.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1999, lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20-quattordices.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

20.0.1

FOLLIERI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "del cittadino non abbiente", è inserita la seguente: "indagato", e dopo la parola: "imputato" è inserita la seguente: "condannato".

2. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa", sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

4. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire 10.890 mila", sono sostituite dalle seguenti: "lire 18 milioni".

6. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "consulenti tecnici di parte", sono inserite le seguenti: "soggetti che svolgono investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai sensi dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale".

7. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

8. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "un secondo difensore di fiducia", sono aggiunte le seguenti: "eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato".

9. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

10. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "la sua famiglia anagrafica", sono aggiunte le seguenti: "nonchè del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare;".

11. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

12. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza".

13. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

14. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"5. Gli intervenuti, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni".

15. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza".

16. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale".

17. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5" sono soppresse.

18. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "4, comma 4" sono soppresse.

19. L'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Nomina del difensore*). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di fiducia. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, l'interessato può nominare due difensori di fiducia".

20. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituito dal comma 19, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis. - (*Nomina di consulenti, sostituti ed investigatori*). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

2. Il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 327-bis del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 6 della presente legge".

21. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1, lettera c) dell'articolo 5"; le parole: "o a presentare la prescritta documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "o a presentare la documentazione richiesta".

22. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o dell'investigatore privato autorizzato".

23. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico", sono inserite le seguenti: "all'investigatore privato autorizzato".

24. Dopo il comma 2 dell'articolo... della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

"2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato nella misura indicata dallo stesso ove la relativa richiesta abbia ottenuto il visto di congruità dal consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale".

25. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 230 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

26. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4053**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 656. – (*Esecuzione delle pene detentive*). – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notificazione può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, potrà essere disposta l'esecuzione immediata della pena.

6. L'istanza deve essere presentata, dal condannato ovvero dal suo difensore, al pubblico ministero, il quale la trasmette, senza ritardo, unitamente alla documentazione e al proprio parere, al tribunale di sorveglianza

competente, in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o alla assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecuzione.

8-*bis*. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma 8-*ter* sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.

8-*ter*. Il magistrato di sorveglianza, anche quando è stata tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6, può disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'immediata revoca del decreto di sospensione della esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché

provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza"».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, secondo periodo, sostituire la parola: «notificati» con l'altra: «consegnati».

1.2

SCOPELLITI

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, dopo la parola: «condannato» aggiungere le altre: «ed al suo difensore».

1.3

BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole da: «con l'avviso» a: «necessarie» con le altre: «e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, può essere presentata istanza».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole: «egli, entro trenta giorni, può» con le altre: «, entro trenta giorni dall'ultima notifica, il condannato stesso o il suo difensore munito di procura speciale possono».

1.5

BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: «l'esecuzione della pena» alla fine, con le seguenti: «potrà essere disposta l'esecuzione immediata della pena».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, dopo le parole: «deve essere presentata» inserire una virgola e le parole seguenti: «dal condannato ovvero dal suo difensore».

1.7

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole da: «la trasmette» a: «documentazione» con le altre: «la trasmette, senza ritardo, unitamente alla documentazione e al proprio parere».

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, dopo il primo periodo, inserire le seguenti: «Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima della udienza fissata a norma dell'articolo 666 comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni od alla assunzione di prove a norma dell'articolo 666 comma 5».

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato sostituire il capoverso 8 con i seguenti:

«8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecuzione.

8-bis. Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 al condannato è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma 8-ter, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.

8-ter. In ogni caso, ed anche quando sia stata tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, dispone immediatamente la revoca del decreto di sospensione della esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga, ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati».

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 9.

1.11

MILIO

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sopprimere la lettera c).

1.12

SCOPELLITI

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sopprimere la lettera c).

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire la lettera «c» con le seguenti:

«c) nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni soggettive previste dall'articolo 99, comma 3 del codice penale;

d) nei confronti di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.14

BUCCIERO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. All'articolo 157 del codice di procedura penale, dopo l'ultimo periodo del comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Se l'interessato è cittadino straniero, copia dell'atto è depositato anche presso il Consolato del paese di origine"».

1.0.1

SCOPELLITI

Nell'articolo 1, al quinto comma dell'articolo 656 del codice di procedura penale, ivi riportato, sostituire le parole da: «tre anni» sino a: «successive modificazioni» con le parole: «un anno».

1.100

FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale*). - 1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 656. - (*Esecuzione delle pene detentive*). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dal comma 10, trasmette agli atti al magistrato di sorveglianza individuato a norma dell'articolo 677 comma 2 con le proprie richieste.

6. Il magistrato di sorveglianza se ritiene, anche sulla base delle informazioni eventualmente acquisite, che possa essere applicata una delle misure alternative alla detenzione indicate dal comma 7, sospende l'esecuzione, altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione immediata della sentenza.

7. Nel caso di sospensione dell'esecuzione il relativo è notificato al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50 comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, ovvero sia dichiarata inammissibile o sia respinta, gli atti saranno restituiti al pubblico ministero per l'immediata esecuzione della sentenza.

8. Nel caso di presentazione dell'istanza, il magistrato di sorveglianza provvede senza formalità con ordinanza che è comunicata al pubblico ministero e all'interessato. Contro il provvedimento possono proporre reclamo, entro dieci giorni dalla notifica, il pubblico ministero, il condannato e il difensore. Il reclamo è presentato nella cancelleria del magistrato

di sorveglianza e, unitamente agli atti, è trasmesso, entro dieci giorni, al tribunale di sorveglianza, che fissa apposita udienza. Si osservano le disposizioni degli articoli 71 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

9. Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dispone la misura alternativa alla detenzione di cui sussistono le condizioni, è immediatamente esecutivo e contiene le prescrizioni e le modalità di controllo necessarie a garantire l'osservanza.

10. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato, anche con più condanne, una pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire;

c) nei confronti di coloro che abbiano riportato, nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire, una o più condanne a pena detentiva, per cui non sia stata concessa la sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, per i delitti commessi con violenza o minaccia alla persona o comunque con armi;

d) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva;

e) nei confronti di coloro che hanno in corso di applicazione una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, ovvero la misura di prevenzione della sorveglianza semplice o con divieto od obbligo di soggiorno».

1.300

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

252^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE REFERENTE*

(4123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGGIORE, il quale fa presente che lo scopo dell'accordo bilaterale in esame è di prevenire e reprimere le violazioni delle legislazioni italiana e russa in materia doganale. È pertanto prevista un'intensa cooperazione, tramite lo scambio di funzionari e di informazioni relative alle merci che si presume siano oggetto di traffico illecito, ai presunti responsabili e ai mezzi di trasporto. Degno di nota è l'articolo 14 dell'accordo, in base al quale i funzionari dell'amministrazione doganale di una parte contraente possono, in casi particolari, partecipare alle indagini riguardanti infrazioni alla disciplina doganale in vigore sul territorio dell'altro Stato.

Altri punti rilevanti sono l'articolo 16 – che consente di rifiutare l'assistenza quando l'adempimento della richiesta può ledere la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato richiesto – e l'articolo 18, che istituisce una commissione mista per l'esame delle questioni relative all'attuazione dell'accordo e per la risoluzione delle controversie in merito alla sua interpretazione.

La senatrice DE ZULUETA chiede al rappresentante del Governo se l'accordo doganale tra Italia e Russia sia stato stipulato per rispondere a esigenze particolari.

Il sottosegretario SERRI esclude tale interpretazione, precisando che quest'accordo bilaterale, come altri analoghi che la Federazione russa ha stipulato, ha soprattutto lo scopo di aiutare questo paese a ricostruire e ad ammodernare il proprio sistema doganale.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Constatata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di conferire al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea in favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4258) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore VOLCIC ricorda in primo luogo la grave crisi in cui versa l'Armenia, a causa dell'annoso conflitto con l'Azerbaijan che non ha ancora trovato una pacifica composizione – nonostante il quinto incontro tra i Presidenti dei due Stati avvenuto al vertice OSCE di Istanbul – nonché delle lotte politiche interne. In tale contesto, l'Armenia ha stabilito stretti rapporti con la Russia e aspira ad essere ammessa nei principali organismi europei.

In un recente viaggio compiuto a Erevan per conto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha avuto modo di verificare che vi è un'ambasciata greca molto attiva, oltre alle rappresentanze di numerosi altri paesi occidentali, fra cui la Germania, la Francia e gli Stati Uniti. Manca invece qualsiasi sede diplomatica o consolare italiana e ciò è motivo di rammarico da parte armena.

Per quel che riguarda il contenuto dell'accordo in esame, ritiene che possa essere di notevole utilità, soprattutto se favorirà una concreta assistenza alle strutture ospedaliere armene, che hanno disperatamente bisogno di ogni tipo di attrezzatura.

Il senatore BASINI domanda chiarimenti sugli attuali rapporti tra l'Armenia e la Turchia, anche in relazione al riavvicinamento tra questo paese *ex* sovietico e la Russia.

Il relatore VOLCIC ricorda che, se la Turchia in passato ha ripetutamente compiuto genocidi in Armenia, anche l'Unione sovietica ha riservato un pessimo trattamento ai propri armeni, che non ebbero la dignità di uno Stato e subirono l'assegnazione del Nagorno-Karabakh all'Azerbaijan. Tuttavia negli ultimi anni lo Stato armeno si è avvicinato alla Federazione russa di Eltsin, per riequilibrare l'appoggio degli Stati Uniti all'A-

zerbaigian e alla Turchia, sostegno che si spiega con la grande abbondanza di petrolio nell'Asia centrale e con il progetto, recentemente approvato a Istanbul, per un oleodotto che attraversa il territorio turco.

L'Armenia ha poi stabilito rapporti molto stretti con la Georgia, che rappresenta l'unico sbocco al mare praticabile, nonostante vi sia in quel paese una minoranza armena che creerebbe qualche problema se il governo di Erevan non la tenesse a freno per un'evidente ragione di *realpolitik*. A tal riguardo, un prezioso ruolo moderatore è stato svolto dal presidente della Georgia Shevardnadze.

Infine fa presente che la regione caucasica rappresenta un mosaico di fedi diverse, alcune delle quali costituiscono il fondamento dell'identità nazionale, come avviene per la chiesa armena, mentre altre costituiscono fattori destabilizzanti, come i testimoni di Geova, che hanno scelto l'Armenia come base di penetrazione nella regione e rifiutano al tempo stesso di prestare il servizio militare in quello Stato. È questa una situazione estremamente pericolosa, che può portare da un momento all'altro a crisi anche più gravi di quelle verificatesi nei Balcani, come dimostra l'eccidio degli armeni compiuto nel 1994 a Baku, capitale dell'Azerbaigian.

Il sottosegretario SERRI concorda con le considerazioni di carattere generale del Relatore e fa presente che il Ministero degli affari esteri intende aprire al più presto un'ambasciata a Erevan, avvalendosi del modesto incremento degli organici reso possibile dall'approvazione della legge n. 266 del 1999.

Il presidente MIGONE rileva che l'Armenia è il tipico paese in cui si potrebbe sperimentare una rappresentanza diplomatica comune dei paesi dell'Unione europea, secondo le linee di un ordine del giorno approvato due anni fa dalla Commissione. È comunque un fatto positivo che il Governo abbia deciso di aprire una sua rappresentanza, perché i paesi di nuova indipendenza hanno necessità anche di questi segnali politici.

Avverte poi che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e che la 5^a Commissione si è pronunciata favorevolmente, purchè l'approvazione definitiva avvenga dopo quella del disegno di legge finanziaria.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti la proposta di dare al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4149) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre scorso.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione. Peraltro la 1^a Commissione ha formulato osservazioni circa l'inopportunità delle proroghe disposte negli articoli 4 e 6, mentre la 7^a Commissione ha chiesto che l'articolo 9 sia riformulato, nel senso di prevedere il concorso del Ministero della pubblica istruzione nella selezione del personale da destinare alle istituzioni scolastiche all'estero.

Ricorda poi che nella scorsa seduta il relatore Corrao ha formulato delle critiche di carattere generale, che egli fa sue, anche in veste di facente funzioni di relatore nella seduta odierna. Infine fa presente che ha presentato gli emendamenti 8.1 e 9.1, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore PROVERA dichiara di condividere molte delle critiche espresse nella relazione del senatore Corrao e nel parere della 1^a Commissione. Inoltre rileva che nell'articolo 1 si proroga fino al 31 dicembre 2001 la missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della *ex* Jugoslavia, benchè non sia pervenuta alcuna relazione al Parlamento sui risultati di tale missione. Sottolinea poi l'esiguità del contributo disposto dall'articolo 2 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. Inopportuna appare la proroga per ben tre anni del contributo forfettario, e senza obbligo di rendicontazione, a favore della Delegazione generale palestinese in Italia.

Per quanto riguarda poi la Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita nel 1994 per un solo anno e poi prorogata con successivi provvedimenti, chiede al Governo di riferire i risultati della sua attività. Infine si dichiara decisamente contrario all'ulteriore proroga dei comandi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sottolineando la necessità di assumere decisioni definitive in merito a tali dipendenti di altre amministrazioni statali ed enti pubblici, che da anni prestano servizio presso il Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario SERRI ricorda che il disegno di legge di riforma della cooperazione, già approvato dal Senato, potrebbe essere definitivamente varato in tempi brevi. È dunque opportuno prorogare ancora per un anno l'attività della Commissione per il contenzioso, anche perché in tal modo sarà possibile eliminare buona parte delle controversie prima che entri in vigore la riforma. Per la stessa ragione è opportuno prorogare i comandi dei 130 dipendenti pubblici – su 497 persone che a vario titolo lavorano nella Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo – tanto più che dopo l'entrata in vigore della riforma almeno una parte di tali dipendenti potrebbe essere assorbita dall'istituenda agenzia.

Fa poi presente al senatore Provera che, finchè non sarà creato uno Stato palestinese, l'OLP non sarà in grado di pagare le spese della sua delegazione in Italia, che ha un rango paragonabile a quello di un'ambasciata e costituisce uno dei canali attraverso cui l'Italia esercita la sua politica nel Medio Oriente. Peraltro, essendo già trascorso il primo anno del

triennio, non sembra realistico ritenere che il contributo copra un periodo più lungo rispetto alla presumibile durata del processo di pace.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Presidente, il Governo preferirebbe che non fosse modificato il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al fine di non pregiudicare la possibilità che la legge entri in vigore prima della fine dell'anno. In ogni caso, se non esistesse tale pregiudiziale, sarebbe favorevole alla soppressione del testo dell'articolo 9 – reso superfluo dalla successiva sottoscrizione del contratto collettivo nazionale – ma non potrebbe accettare i commi sostitutivi recati dall'emendamento 9.1, prima che essi siano sottoposti a un confronto con i sindacati dei dipendenti del settore scolastico.

Il presidente MIGONE pone in risalto che la situazione di forza maggiore in cui il Governo si trova è stata da esso stesso creata, con la scelta di presentare alle Camere un disegno di legge estremamente eterogeneo, che oggettivamente limita il diritto dei parlamentari a disciplinare liberamente una certa materia, senza sentirsi dire che così compromettono interventi improcrastinabili in tutt'altro settore. Inoltre, se è vero che il Governo ha presentato il disegno di legge alla Camera dei deputati un anno fa, è anche vero che al Senato esso è stato trasmesso nel mese di luglio e, quindi, ha scontato i ritardi derivanti dalla pausa estiva e dalla sessione di bilancio, oltre che dalla rimessione all'Assemblea legittimamente richiesta dai senatori dell'opposizione.

Per quel che concerne poi l'articolo 9, la soppressione del testo approvato dalla Camera viene incontro a una richiesta dei sindacati, che desiderano riservare la materia in oggetto alla contrattazione piuttosto che alla legislazione; non è possibile però rinunciare ai commi sostitutivi proposti con l'emendamento 9.1, poiché un limite alla durata del servizio all'estero, presso le istituzioni scolastiche e universitarie, è un elemento di rigore e può essere avversato solo da un ristrettissimo gruppo di privilegiati.

Avverte poi che si passerà alla votazione dell'emendamento 8.1, che traduce in disposizione legislativa un'indicazione emersa nell'esame dello schema di regolamento sulla semplificazione delle procedure contabili per gli uffici all'estero.

Dopo che si è verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 8.1 è posto ai voti e risulta approvato.

È poi approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

Il senatore ANDREOTTI interviene per dichiarazioni di voto sull'emendamento 9.1, manifestando qualche perplessità sulla soppressione del testo dell'articolo 9, nonché sull'introduzione di nuovi limiti alla durata del servizio presso le scuole all'estero. A tal riguardo, osserva che la legislazione vigente già prevede un limite di otto anni, che poi è stato stravolto in sede interpretativa. Il vero problema, comunque, sarebbe di inter-

venire nella sede appropriata sui meccanismi di selezione del personale, in modo da garantire un elevato livello di preparazione.

Pur con queste perplessità, si dichiara però disponibile a votare a favore dell'emendamento 9.1.

Il presidente MIGONE rileva che l'emendamento da lui proposto prevede per le scuole all'estero un incarico della durata massima di cinque anni, rinnovabile una volta sola, ma dopo un opportuno periodo di servizio nel territorio nazionale; per le scuole europee si prevede invece un solo incarico della durata di nove anni. Non vi è quindi una sostanziale differenza rispetto al limite previsto dalla legislazione vigente, ma non applicato dagli uffici competenti. Per quanto riguarda gli attuali commi dell'articolo 9, ritiene che si possa accogliere la sollecitazione del senatore Andreotti e, pertanto, riformula l'emendamento 9.1 nel testo seguente:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

«Il personale di cui al comma 1 non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio nel territorio nazionale di almeno cinque anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

Per il personale da destinare alle scuole europee si predispose una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo».

9.1 (Nuovo testo)

MIGONE

Il sottosegretario SERRI dichiara che il Governo si riserva di esprimere la sua posizione definitiva in Assemblea, eventualmente anche presentando emendamenti all'articolo 9.

Il senatore ANDREOTTI dichiara che voterà a favore del nuovo testo dell'emendamento 9.1 e sollecita il Governo a presentare un decreto-legge recante la proroga del contributo alla Delegazione generale palestinese.

Il presidente MIGONE si associa a tale invito e ribadisce che il Governo ha compiuto un grave errore nell'inserire la proroga di quel contri-

buto in un provvedimento-*omnibus* in cui la rappresentanza palestinese è stata «presa in ostaggio».

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 (nuovo testo) risulta approvato.

È poi approvato l'articolo 9 nel testo emendato.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge, con le modifiche in precedenza introdotte.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente MIGONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata, per l'esame del disegno di legge n. 4342, recante «Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese», approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4149**Art. 8.**

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori».

8.1

MIGONE

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Durata del servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero)

1. Il personale di ruolo dello Stato destinato alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero, di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio nel territorio nazionale di almeno cinque anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

2. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

3. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo».

9.1

MIGONE

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

232^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MORANDO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***(4336) Misure in materia fiscale****(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47****(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato****(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MACCIOTTA, ad integrazione delle dichiarazioni già rese, sottolinea come il provvedimento sull'abusivismo edilizio si ricollegli a diversi obiettivi elencati nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria. Oltre a contribuire alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nel senso di recuperare a condizioni di normalità l'ambiente nel quale sono collocati, esso contiene elementi di deterrenza che consentono l'eliminazione di cause di turbativa del mercato e facilitano la riduzione dell'area dell'evasione tributaria.

Il sottosegretario MATTIOLI ricorda che dal 1994 al 1998 sono stati realizzati circa 230.000 alloggi abusivi che si sono tradotti in una stima di mancato gettito pari a circa 6.700 miliardi. Dopo aver consegnato alla Pre-

sidenza una nota scritta, fa altresì presente che dal 1982 ad oggi su 4 milioni di abitazioni realizzate circa un milione sono abusive e costituiscono uno degli interessi privilegiati della criminalità organizzata e di molteplici attività illecite.

Il senatore FERRANTE, condividendo le motivazioni addotte dai rappresentanti del Governo, esprime l'avviso che il complesso del provvedimento debba essere giudicato in base al parametro del contributo all'emersione di base imponibile, il quale, oltre a rivestire una indubbia validità, contribuisce a salvaguardare l'unità del provvedimento, che reca disposizioni correlate e quindi costituenti un complesso organico.

Il senatore RIPAMONTI, benché la materia dell'abusivismo edilizio non risulti indicata tra quelle previste nella risoluzione, ritiene anch'egli condivisibili le ragioni esposte.

Il senatore MORO, dopo aver espresso l'avviso che, alla luce dei dati forniti dal sottosegretario Mattioli, le disposizioni finora emanate per contrastare l'abusivismo non sembrano aver avuto alcuna efficacia, giudica opportuna una differenziazione per regione, considerato che l'abusivismo è diffuso in misura notevolmente diversa nelle varie aree del Paese.

Il sottosegretario MATTIOLI, dopo aver rilevato che il provvedimento è già articolato in maniera tale da produrre un impatto differenziato in base al grado di abusivismo esistente, sottolinea come le disposizioni in esame possano ripristinare condizioni di normalità del mercato, aumentando la trasparenza e la sistematicità. Per questa ragione giudica opportuna la collocazione del Capo III del disegno di legge n. 4339 nell'ambito del provvedimento sull'abusivismo. Infine, sottolinea che il provvedimento consegue anche una finalità di tutela del paesaggio che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, rappresenta un valore immobiliare e pubblico di per sé.

Il presidente MORANDO, dopo aver rappresentato che alla luce delle novità regolamentari derivanti dalla riforma della legge n. 468 del 1978 attuata con la legge n. 208 del giugno scorso, deve acquisire rilevanza, nel caso di provvedimenti concernenti materie diverse, anche l'univocità dell'obiettivo perseguito dalle singole disposizioni, formula le proposte di parere per i disegni di legge in titolo. Il disegno di legge n. 4338 contiene disposizioni omogenee e, trattandosi di materia specificamente richiamata nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, conformi alle indicazioni prescritte in relazione al contenuto dei disegni di legge collegati; il disegno di legge n. 4339 richiama direttamente gli interventi di apertura e regolazione dei mercati contenuti nella risoluzione approvativa con l'eccezione del Capo III, che potrebbe più opportunamente essere collocato nell'ambito del disegno di legge n. 4337. Il disegno di legge n. 4336 è omogeneo nel contenuto e inquadrabile nella definizione elencata nella risoluzione relativamente al

prelievo tributario e al contrasto dell'evasione con l'eccezione dell'articolo 13, estraneo alle materie indicate, nonché degli articoli 18, 19, 20 e 21, che potrebbero trovare più idonea collocazione nel disegno di legge n. 4338 e l'articolo 24, che potrebbe costituire più propriamente oggetto del disegno di legge n. 4339. Il disegno di legge n. 4337, pur riguardando una materia non direttamente indicata nella risoluzione approvativa, può rivestire carattere di collegato in quanto contiene elementi di deterrenza dell'abusivismo e delle attività illegali connesse con l'esistenza di un immobile abusivo, consentendo altresì l'eliminazione di elementi di turbativa del funzionamento del mercato.

Il sottosegretario MACCIOTTA rileva che l'inserimento nel provvedimento in materia fiscale degli articoli 18, 19, 20 e 21 è stato effettuato in relazione al criterio del Ministero gestore e dichiara di concordare con le altre proposte formulate dal Presidente.

Il senatore VEGAS, intervenendo per dichiarazione di voto, afferma di non concordare con le proposte del Presidente in quanto esse non sembrano rispondenti ai criteri cui si dovrebbe informare il rapporto tra Parlamento e Governo. Dopo l'esperienza non felice dell'applicazione della riforma di recente approvata nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, che ha visto le valutazioni parlamentari fortemente condizionate dalle indicazioni del Governo, sarebbe stato preferibile un atteggiamento più rigoroso nella valutazione dei disegni di legge collegati in base all'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Le proposte formulate risentono di una evidente forzatura, nel senso che suggeriscono risistemazioni per ricostruire una omogeneità mancante o addirittura giustificano con argomentazioni formulate *a posteriori* il carattere di collegato, laddove la materia non è contemplata nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria. Tale modo di procedere non è conforme, a suo avviso, a quanto previsto nelle norme regolamentari. L'*iter* del disegno di legge in materia di abusivismo edilizio, che nel merito può anche essere condivisibile, potrebbe essere altrimenti velocizzato attraverso gli strumenti costituzionali e regolamentari esistenti, anche per arginare l'invadenza della sessione di bilancio rispetto all'ordinaria attività parlamentare.

La Commissione, infine, con separate votazioni, accoglie a maggioranza le proposte di parere formulate dal Presidente per i disegni di legge in titolo.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO, dopo essersi preliminarmente soffermato sull'opportunità di approfondire alcuni aspetti dell'impatto economico del di-

segno di legge in esame anche al fine di fornire alla 1^a Commissione ulteriori criteri per la valutazione del provvedimento, evidenzia che l'intervento di riordino dei servizi pubblici locali persegue l'obiettivo di liberalizzazione di alcuni settori attraverso la promozione della concorrenza tra i soggetti che aspirano ad operare nel mercato, essendo preclusa, a causa della condizione di monopolio naturale, una concorrenza nell'attività stessa di erogazione dei servizi. Nel sottolineare alcuni aspetti dei servizi pubblici locali negli altri Paesi europei – in particolare, la dimensione delle imprese che vi operano e la scarsa apertura dei mercati stessi – ritiene necessario, al fine di evitare una penalizzazione nello sviluppo economico del Paese, procedere nella liberalizzazione in ambito nazionale solo contestualmente ad un più ampio processo europeo, e auspica anche, a tale riguardo, una audizione del Commissario europeo per la concorrenza, Monti.

Tra gli obiettivi del disegno di legge, segnala la separazione tra soggetti regolatori e soggetti gestori, l'auspicata riduzione della rendita monopolistica attualmente a carico degli utenti e l'individuazione di strumenti di gestione che, mediante la tutela di un'adeguata redditività, consentano di garantire la proprietà – sia pubblica, che privata – delle reti; nella definizione dei soggetti regolatori il provvedimento prevede, alternativamente, il mantenimento al soggetto pubblico della proprietà delle reti o l'assegnazione di compiti di regolazione. Si sofferma, poi, sulla attuale configurazione produttiva del sistema che, caratterizzato da estrema frammentazione dei Comuni e da imprese di piccole dimensioni, non consente, a suo avviso, di perseguire l'ottimizzazione dei costi e, anche per la facoltà concessa di mantenere la gestione diretta dei servizi, costituisce un vincolo rilevante alla realizzazione di mercati contendibili. Dopo aver evidenziato che il disegno di legge individua per la realizzazione della concorrenza lo strumento della gara periodica per la concessione e la conduzione del servizio, illustra i risultati attesi in termini di efficienza allocativa e di riduzione del vantaggio monopolistico dai sistemi concorrenziali mediante asta, sottolineando come dovrebbero risultare selezionate le imprese che presentano costi inferiori alla media del settore. Nel rilevare, d'altro canto, alcuni limiti di tale impostazione, fa presente sia gli effetti negativi di eventuali comportamenti collusivi delle imprese, sia l'impossibilità di prevedere nell'ambito dei contratti tutti gli elementi necessari per selezionare l'impresa più efficiente; in tale ambito, peraltro, occorrerebbe prevedere parametri collegati ad obiettivi di qualità, oltre che di efficienza, al fine di esplicitare il rilievo sociale dei servizi in esame. Tenuto conto che una mera incentivazione dell'efficienza potrebbe, inoltre, indurre a rinviare decisioni di investimento, ribadisce la necessità che le Autorità di regolazione intervengano al fine di tutelare la qualità del servizio e di garantire adeguati livelli di innovazione tecnologica.

Dopo essersi soffermato sulla maggiore trasparenza del sistema illustrato nei casi di aziende pubbliche locali multiprodotto, nell'ambito delle quali attualmente si compensano anche in modo non palese le perdite con i ricavi derivanti da altri settori, sottolinea che gli elementi cruciali del di-

segno di legge in esame sono costituiti dalla durata del periodo di transizione verso la situazione a regime e dal tempo intercorrente tra una gara e l'altra, cioè la durata del periodo di concessione. Illustra, quindi, le implicazioni di diverse decisioni in tali ambiti, rilevando gli effetti diretti sul valore delle aziende operanti nel settore e l'influenza negativa sulle decisioni in materia di investimenti o il mancato perseguimento degli obiettivi di apertura alla concorrenza, nel caso di periodo di concessione rispettivamente troppo breve o troppo lungo; fa, peraltro, presente che tali questioni devono essere affrontate nel corso dell'esame del disegno di legge, eventualmente in forma differenziata da settore a settore, e non rinviate a fasi successive. Ritiene particolarmente rilevante la questione della durata della concessione in relazione al tema degli investimenti, anche in considerazione dell'accentuato dualismo fra Nord e Sud del Paese; la necessità di operare forti investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno rende, a suo avviso, ancora più necessario definire un sistema equilibrato che consenta di incentivare le decisioni di investimento. L'estrema rilevanza finanziaria di alcuni investimenti e i correlati prolungati periodi per il completamento dell'ammortamento, inoltre, rendono necessario prevedere trattamenti differenziati a seconda del settore e della tipologia di investimento: nel caso di investimenti che alla scadenza della concessione prevedibilmente risulterebbero non completamente ammortizzati, occorre prevedere il loro trasferimento al soggetto subentrante, mediante indennizzo al gestore uscente, o alternativamente una separazione della proprietà degli impianti rispetto alla gestione: ritiene tale soluzione auspicabile nel caso di impianti costituiti in rete - e quindi non utilizzabili in altri contesti o difficilmente trasferibili ad altri soggetti - e quindi particolarmente nei settori dell'acqua e del gas. Rileva, peraltro, che la questione relativa agli oneri di investimento e alla difficoltà di prevederne il trasferimento, rischia di compromettere il risultato di liberalizzazione perseguito, ricostituendo, mediante l'assegnazione di una posizione preferenziale per i primi gestori dei servizi, le condizioni di non contendibilità nei singoli mercati. Conclude, infine, osservando che occorre valutare anche gli emendamenti trasmessi, in particolare quelli riferiti alla durata dei periodi di transizione e di concessione, tenendo conto dei particolari rilievi economici delle diverse scelte in ciascun settore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

369^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3974-B) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali. approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente OSSICINI avverte di aver chiamato a riferire sul disegno di legge n. 3974-B il senatore Biscardi, d'intesa con il relatore designato Monticone, impossibilitato a partecipare alla seduta.

Il relatore BISCARDI ricorda che torna all'esame della Commissione (che lo approvò in sede deliberante lo scorso 28 luglio) il disegno di legge n. 3974, lievemente modificato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati. Il rapido dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento ha messo in luce l'ampio consenso di tutti i Gruppi sul testo elaborato dalla Commissione del Senato; la Commissione cultura ha infatti approvato solo poche modifiche, proposte dalla relatrice, dal Governo e da deputati dei Gruppi Alleanza Nazionale e Lega Nord, che illustra quindi in dettaglio.

All'articolo 1, comma 1, si è precisato che i contributi possono riguardare anche la realizzazione degli interventi di restauro, conservazione e valorizzazione e si è incrementato lo stanziamento per i beni statali. Al comma 2, la Camera dei deputati ha introdotto il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto con il quale il Ministro detterà i criteri per l'accesso ai contributi. All'articolo 2, è parimenti aumentato di 20 miliardi nel triennio lo stanziamento per il piano straordinario a favore delle biblioteche, del patrimonio librario e della promozione del libro. All'arti-

colo 3, concernente gli interventi a favore degli istituti culturali vigilati dal Ministero, è stato introdotto il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto con il quale il Ministro fisserà le modalità ed i criteri per tali interventi. È stato inoltre reso esplicito quanto peraltro risultava chiaro già dal testo approvato dal Senato e cioè che gli 11 miliardi a favore del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno assegnati ogni anno a partire dal 2000. L'articolo 5 è stato introdotto dalla Commissione cultura della Camera dei deputati: esso modifica l'articolo 1 della recente legge n. 237 dello scorso 12 luglio (recante l'istituzione di nuovi musei) al fine di precisare che lo stanziamento di 6,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000 non è destinato solo al funzionamento dei nuovi musei, ma può essere impiegato anche per la loro organizzazione e le connesse attività propedeutiche. L'articolo 6 modifica il decreto legislativo n. 492 del 1998, il quale a sua volta aveva modificato altri decreti legislativi in materia di spettacolo. In particolare il comma 1, lettera *a*), modifica tre articoli del suddetto decreto legislativo, al fine di precisare che l'erogazione dei contributi ricavati dal FUS rispettivamente al settore della prosa, a quello della musica e a quello della danza è disciplinata con un regolamento ministeriale. La lettera *b*) intende risolvere un problema di normativa transitoria, che rischia di ostacolare l'assegnazione di contributi in campo musicale. La lettera *c*) prevede che, dal 1° gennaio 2000, siano soppressi i premi annuali per i nuovi autori di sceneggiature previsti dalla legge sul cinema n. 1213 del 1965, nonché una norma sulla distribuzione delle opere dei giovani autori contenuta nella stessa legge.

In conclusione il relatore, osservando come le successive modificazioni apportate prima dalla Commissione istruzione del Senato poi dalla Commissione cultura della Camera dei deputati abbiano sostanzialmente migliorato il testo, invita ad una sollecita approvazione.

Non essendovi interventi in discussione, il sottosegretario LOIERO conviene pienamente con l'esposizione del relatore.

Il senatore ASCIUTTI ricorda che, in via teorica, in questa fase procedurale potrebbe essere fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Condividendo l'urgenza del provvedimento, di cui egli stesso è firmatario, rinuncia tuttavia a richiederlo, a condizione che analogo atteggiamento sia tenuto dalla maggioranza con riferimento ad altri provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

Si associa il senatore BEVILACQUA, a giudizio del quale solo l'oggettiva urgenza del provvedimento induce a non richiedere la fissazione di un termine per gli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, sono quindi po-

sti singolarmente ai voti ed accolti gli articoli 1, 2 e 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Il Presidente ricorda che l'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati e non è pertanto oggetto di votazione. Sono invece posti singolarmente ai voti ed accolti gli articoli 5 e 6, introdotti dalla Camera dei deputati, nonché il titolo, come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Dichiarano il proprio voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso i senatori ASCIUTTI (a nome del Gruppo Forza Italia), MASSULLO (a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo), BEVILACQUA (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale), RESCAGLIO (a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano), BORTOLOTTI (a nome del Gruppo Verdi - L'Ulivo), NAVA (a nome del Gruppo Unione Democratici per l'Europa - UdeuR), BERGONZI (a nome della componente comunista del Gruppo Misto), nonché BRIGNONE (a nome del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord).

Il disegno di legge è quindi conclusivamente approvato nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era conclusa la discussione generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica il relatore DONISE, il quale prende atto con soddisfazione dell'approfondito confronto sviluppatosi, che ha testimoniato l'impegno di tutte le forze politiche a migliorare gli aspetti più controversi del testo. Convergenza si è peraltro registrata, rileva, sul tentativo di riformare la scuola affinché essa possa continuare ad essere l'espressione della grande tradizione e della civiltà educativa del nostro Paese.

Nel confermare l'impegno già testimoniato nella relazione introduttiva ad approfondire costruttivamente insieme alle forze di opposizione il testo della riforma, egli si augura peraltro che possa emergere un indirizzo unitario di riferimento, a partire dalla considerazione che il provvedimento costituisce un primo assetto, volto a fissare le coordinate essenziali entro le quali dovranno essere definiti i contenuti stessi della riforma. A tale riguardo, ricorda che il provvedimento rinvia ad un programma quinquennale con il quale saranno specificati i dettagli della riforma e la cui elaborazione non è da affidarsi certo solo ai tecnici, bensì da monitorare progressivamente in un serrato confronto politico-parlamentare.

Egli fa poi riferimento alle convenzioni internazionali che attribuiscono alle democrazie cosmopolite il ruolo di garanti della pace e dei diritti umani. In tale contesto di elevata interdipendenza mondiale, egli si interroga sul significato della formazione scolastica che, a suo giudizio, dovrebbe seguire un modello socratico di insegnamento non tanto dei saperi quanto delle modalità di apprendimento. Egli rinnova pertanto la propria fiducia nell'educazione umanistica, capace di creareintonie con le realtà fisicamente più lontane, nell'ambito di una società che si evolve in senso multiculturale.

Egli richiama poi gli insegnamenti di Guido Calogero e di Ugo La Malfa in ordine ai contenuti ideali della scuola, quale luogo di discussione, reciproco intendimento e riconoscimento, che lo Stato deve tutelare contro ogni dogmatismo.

Nella convinzione che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati rifletta nei suoi contenuti la suddetta impostazione, conclude sottolineando nel contempo il valore dell'esperienza locale e territoriale nel quadro delle interdipendenze mondiali testé delineato.

Agli intervenuti nel dibattito replica altresì il sottosegretario Nadia MASINI, la quale prende atto anzitutto delle critiche da più parti avanzate all'eccessiva fretta con cui il Senato starebbe esaminando i provvedimenti in titolo. Osserva tuttavia che la discussione politico-parlamentare sulla riforma della scuola secondaria superiore e sull'innalzamento dell'obbligo è in corso ormai da trent'anni ed ha consentito il consolidamento di orientamenti ed indirizzi. La presentazione del progetto di riforma dei cicli scolastici risale poi ad oltre tre anni fa, quando il primo documento di lavoro del Ministero fu sottoposto alla più ampia consultazione, a partire dalle singole istituzioni scolastiche. Né va dimenticato che gli esiti di tale consultazione furono decisivi nell'elaborazione del disegno di legge che fu presentato alla Camera dei deputati nel luglio del 1997 e, da allora, ha co-

nosciuto un confronto molto serio ed approfondito. Presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge del Governo è stato infatti lungamente discusso, in sede di Comitato ristretto, insieme a numerose altre proposte di iniziativa parlamentare con le quali è stato unificato in un testo palesemente assai diverso dalla proposta originale. Esso risponde peraltro a quell'esigenza di organicità da tutti conclamata e consente alla scuola di riprendere la propria missione per contrastare i fenomeni di dispersione ed abbandono. Cardini ne sono infatti l'obiettivo di ristabilire un proficuo rapporto tra scuola e cittadini, caldamente sollecitato dal senatore Nava nel suo intervento, il diritto al successo formativo, l'adeguamento del sistema dell'istruzione all'esigenza di formare giovani capaci di guidare lo sviluppo del Paese, la centralità della formazione. Il disegno di legge è stato peraltro redatto in termini assai essenziali, secondo un'impostazione confermata non solo nel corso dell'*iter* alla Camera dei deputati, ma anche nel più recente disegno di legge presentato dal Polo proprio qui al Senato.

Il Sottosegretario si sofferma poi sul rapporto fra riordino dei cicli e autonomia scolastica, ricordando che quest'ultima ne è il presupposto, ma che il riordino stesso è essenziale ai fini della definizione dei curricoli prevista dall'articolo 8 del regolamento sull'autonomia. Né il riordino dei cicli può essere letto al di fuori del contesto normativo più generale, che già prevede (legge n. 144 di quest'anno) l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età e la riorganizzazione della formazione professionale (legge n. 196 del 1997), con il quale anzi va reso coerente.

Il Sottosegretario nega quindi che il provvedimento consegua l'effetto di smantellare segmenti importanti del nostro sistema formativo. Sottolinea anzi come esso valorizzi le esperienze migliori in un quadro organico, collocando ad esempio per la prima volta la scuola dell'infanzia nel sistema dell'istruzione sia pure fatta salva la sua autonomia e specificità. A tale proposito, ella ricorda peraltro che la proposta originaria del Governo prevedeva di rendere obbligatorio l'ultimo anno del suddetto segmento con ciò attuando la durata decennale dell'obbligo prevista dalla legge n. 9 di quest'anno. Tale indirizzo non è stato tuttavia condiviso dalla Camera dei deputati, che ha altresì modificato l'impianto originario articolato su due cicli sessennali preferendo una suddivisione fra un primo ciclo di base di durata settennale e un ciclo secondario di durata quinquennale. Quanto poi alla riduzione del percorso formativo da tredici a dodici anni, ella nega che ciò sia dovuto ad una esigenza di modernizzazione superficialmente intesa, ricordando che l'esperienza ha al contrario dimostrato che eccessive cesure nell'*iter* scolastico sono causa di demotivazione ed abbandono. Questa è pertanto la ragione che ha indotto ad articolare il percorso in cicli più lunghi e al tempo stesso più flessibili e meglio rispondenti ai ritmi di apprendimento dell'alunno. In tale ottica, è stato attribuito alla scuola di base l'obiettivo di insegnare ad apprendere e a quella secondaria il ruolo vero e proprio di scuola dell'insegnamento. Ciò, nella consapevolezza che non è certo solo la cornice ordinamentale ad assicurare i risultati ma che elemento essenziale alla buona riuscita della riforma sono altresì i suoi contenuti di dettaglio: indicazioni norma-

tive al riguardo sono peraltro già vigenti nell'ordinamento e ulteriori precisazioni saranno elaborate nell'ambito del programma quinquennale.

Quanto alla questione dei docenti, e al loro possibile esubero conseguente alla riduzione di un anno nel ciclo formativo, ella invita a riflettere sulle competenze che saranno necessarie al ciclo settennale di base ed a tale proposito richiama l'attenzione sul requisito del titolo di studio universitario per tutti i docenti. Rassicura così il senatore Masullo dalla sua preoccupazione che il provvedimento possa segnare un passo indietro rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 341 del 1990. La generalità di tale requisito favorirà altresì, sottolinea, la mobilità dei docenti sull'intero percorso formativo ed in tal senso potrà essere utilizzata la proficua esperienza degli istituti comprensivi dei diversi ordini di scuola.

Risponde poi al senatore D'Onofrio che una esperienza rimasta inalterata per oltre un secolo non è per questo meno suscettibile di miglioramenti. Ribadisce altresì che la riduzione di un anno del ciclo scolastico non riduce affatto le possibilità formative degli alunni, che anzi conosceranno un ventaglio assai più ampio di possibilità dai tre ai diciotto anni di età.

Conclude negando il carattere ideologico della riforma che, come è a tutti noto, è il frutto di un approfondito dibattito di tutte le forze politiche presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE invita quindi la Commissione ad esprimersi sulla fissazione di un termine per gli emendamenti, ricordando che gli sono state avanzate richieste di termini assai ravvicinati così come di termini più ampi.

Il senatore BEVILACQUA ritiene preliminare assumere una decisione in ordine allo svolgimento delle audizioni.

Il PRESIDENTE conferma di aver, come di consueto, deferito le relative richieste al relatore, che pare peraltro orientato a non darvi seguito.

Il senatore ASCIUTTI ritiene ragionevole fissare a conclusione della settimana prossima il termine per la presentazione di emendamenti ed utilizzare la settimana stessa per svolgere le audizioni di cui sia pervenuta richiesta. Osserva infatti che le numerose audizioni svolte dalla Camera dei deputati hanno avuto ad oggetto il disegno di legge originario del Governo, i cui contenuti sono stati peraltro significativamente modificati nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Segue un breve dibattito sul termine per la presentazione degli emendamenti, in cui intervengono il PRESIDENTE (che propone la giornata di mercoledì 1° dicembre), nonché i senatore BRIGNONE, ASCIUTTI e BEVILACQUA (che richiedono un termine maggiore). Conclusivamente, la Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE di fissare il termine a giovedì 2 dicembre alle ore 10.

Il senatore BRIGNONE si augura che il governo e la maggioranza non ritengano esaurito il contributo che poteva essere fornito dalle opposizioni.

Il senatore BEVILACQUA stigmatizza l'assenza del relatore all'atto della fissazione del termine per gli emendamenti e dell'assunzione di determinazioni in ordine allo svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

334^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4236-bis) Disposizioni in materia di servizi postali, risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 7 ottobre 1999 – dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Discussione ed approvazione)

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra il provvedimento, risultante da uno stralcio di norme del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). In particolare il disegno di legge dispone che i compensi dovuti per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1972 siano corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato alle pubbliche amministrazioni interessate contestualmente alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale. Il disegno di legge prevede inoltre che le cassette postali predisposte dal gestore postale universale siano esenti da ogni onere riguardante l'occupazione di suolo pubblico.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 4236-bis.

La Commissione approva.

(4088) *Deputati DI LUCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore FALOMI, illustra il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, volto a correggere alcune norme contenute nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, avente ad oggetto la liberalizzazione della comunicazione via satellite. Il disegno di legge prevede in particolare la rimozione di alcuni ostacoli al processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, stabilendo tra l'altro che per l'utilizzazione di tecnologie satellitari destinate esclusivamente alla ricezione di dati non si debba corrispondere il canone per l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE, su richiesta del senatore Baldini, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di martedì 30 novembre 1999.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

303^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA SITUAZIONE DI CRISI DI ALCUNI COMPARTI PRODUTTIVI AGRICOLI E SERRICOLI

Il senatore MINARDO prende la parola per richiamare l'attenzione sul grave stato di crisi in cui versano in certe zone della Sicilia, alcuni comparti produttivi agricoli e serricoli, per effetto del crollo dei prezzi di alcuni prodotti (quali in particolare i pomodori e i peperoni) che è da ricollegare, a suo avviso, alle negative conseguenze della stipula di alcuni accordi euromediterranei (in particolare con il Marocco) che le forze di maggioranza hanno voluto comunque ratificare. Nel segnalare che il Governo non ha adempiuto all'impegno assunto nelle Aule parlamentari di prevedere adeguate clausole compensative per i produttori penalizzati e dopo aver ricordato che anche in altri paesi europei i prezzi, ad esempio dei pomodori, risentono di massicce importazioni da paesi extracomunitari, il senatore Minardo ribadisce l'esigenza che il Governo adotti interventi tempestivi, adeguati per la salvaguardia di un settore malamente gestito da parte dell'Esecutivo. Dopo avere altresì segnalato che occorre dare piena attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 173 del 1998, mai applicato, e definire interventi a fronte del previsto aumento dei contributi agricoli unificati, richiama conclusivamente l'attenzione sulla necessità di adottare misure per il ripiano delle passività pregresse, per compensare i costi di trasporto sostenuti dai produttori e per il ritiro dal mercato dei prodotti eccedenti.

Il senatore RECCIA rileva che i fatti testé segnalati si ripetono a scadenza quasi periodica, interessando ora l'uno ora l'altro comparto economico, a seconda delle situazioni di crisi che si registrano nel settore primario. Ricordato che è stata avanzata l'ipotesi di svolgere prossimamente un sopralluogo conoscitivo anche nella regione Sicilia, ritiene che tale attività conoscitiva potrà consentire di approfondire la situazione di tali importanti comparti economici. Attribuisce infine alla responsabilità della compagine governativa assumere le opportune iniziative per affrontare le gravi situazioni di crisi che periodicamente interessano i vari comparti agricoli.

Il PRESIDENTE fa rilevare che la situazione del comparto ortofruttilicolo e serricolo nella provincia di Ragusa è comunque ben nota e ricorda che, sulla base di una segnalazione del senatore Preda (condivisa dal senatore Bettamio), ieri la Commissione ha acquisito la disponibilità del rappresentante del Governo ad intervenire, sin dalla prima seduta della prossima settimana, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, per fornire informazioni sulle modalità di applicazione della OCM pomodoro; in tale sede il Governo potrà trattare le questioni testé sollevate, almeno con riferimento a tale comparto.

Precisa ulteriormente che, per i regimi di aiuto di cui al citato decreto legislativo n. 173, con l'attuale manovra di bilancio *in itinere* e con quanto stanziato nell'ambito dell'A.S. 4276 (assegnato alla Commissione in sede deliberante) si prevedono interventi complessivi per 550 miliardi. Quanto al riferimento alla ratifica dell'Accordo con il Marocco, ritiene che tale argomentazione possa considerarsi superata e ricorda che, in un intervento davanti al *Plenum* della Camera dei deputati, lo stesso deputato Antonio Martino, ministro degli esteri *pro tempore* del Governo Berlusconi, aveva lamentato il ritardo nella ratifica dell'Accordo di associazione con il Marocco che, secondo quanto affermato dallo stesso onorevole Martino, non avrebbe influenza sui problemi dell'agricoltura siciliana. Auspica conclusivamente che gli interventi e le azioni da intraprendere possano essere definiti con il concorso, nella discussione, delle varie forze politiche.

Il senatore BUCCI deve rilevare che, nella replica del presidente Scivoletto alla segnalazione del senatore Minardo, sembrano prevalere degli accenti polemicici che riguardano fatti e situazioni che hanno invece una oggettiva rilevanza. Nel dichiarare di condividere pienamente le valutazioni espresse dal senatore Minardo, osserva che la grave situazione di crisi in atto non può certo essere «liquidata» facendo riferimento a dichiarazioni effettuate in un contesto, anche temporalmente, diverso. Nel ricordare di avere già più volte denunciato l'inadeguatezza dell'azione del Governo, osserva che si pone l'esigenza di creare una sorta di «tavolo di crisi» per affrontare le emergenze del comparto primario. Conclusivamente ribadisce che sono necessari interventi finanziari adeguati alle esigenze del mondo produttivo, e lamenta l'esiguità delle risorse finanziarie previste dall'A.S. 4276.

Il PRESIDENTE ribadisce ulteriormente che, sul punto sollevato dal senatore Minardo, la Commissione aveva già convenuto sull'urgenza di prevedere una audizione *ad hoc*, e comunque informa che è in corso di elaborazione un importante intervento, da ricondurre ai meccanismi della contrattazione programmata, per stipulare un contratto di programma per la serricoltura siciliana.

Il senatore PREDÀ prende la parola per rilevare, sempre con riferimento ai problemi del settore ortofrutticolo, che è opportuno interrogarsi sulle ragioni per le quali l'Italia non utilizza circa il 79 per cento delle risorse comunitarie stanziare per il settore ortofrutticolo, presumibilmente per le condizioni operative della stessa filiera e per i profili organizzativi che contrassegnano tale comparto. Ritiene inoltre che il varo del decreto legislativo n. 173 più volte citato è da considerare come una condizione preliminare per favorire comunque il mutamento delle condizioni generali di operatività dell'agricoltura italiana, ma non può ritenersi la misura dalla quale attendersi la soluzione di tutti i problemi, anche operativi, del settore.

SULLA RIMESSIONE IN ASSEMBLEA DELL'A.S. 4276 IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE

Il senatore BUCCI consegna al Presidente della Commissione la richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, che l'A.S. 4276, in discussione presso la Commissione in sede deliberante, sia trasferito alla sede referente e discusso e votato dall'Assemblea.

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto di tale richiesta, dopo aver accertato che la richiesta è sottoscritta dal prescritto numero di componenti del Senato, avverte che l'esame del disegno di legge n. 4276 proseguirà direttamente in sede referente. Rileva, d'altra parte, che, mentre si chiede una accelerazione degli interventi, dall'altro «si decelera» su iniziative già in discussione.

Seguono brevi interventi dei senatori Minardo e Preda.

La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il relatore BARRILE informa la Commissione di ritenere, a seguito di consultazioni informali avute e con i Gruppi parlamentari sul provvedimento in titolo, il cui esame si protrae oramai da molto tempo, che sussistano le condizioni per proporre alla Commissione una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, preannunciando l'intento di ritirare quelli già presentati e nell'auspicio che anche i proponenti degli altri emendamenti compiano analoga iniziativa, anche alla luce delle novità intervenute.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della proposta del relatore, chiede quale sia l'orientamento dei Gruppi.

Il senatore BUCCI, nel valutare comunque positivamente la proposta del relatore, si riserva una decisione in merito nella prossima settimana.

Il senatore RECCIA ritiene che la proposta del relatore sia da prendere in considerazione, e, nell'esprimere sin d'ora un orientamento di massima favorevole, preannuncia il ritiro di alcune proposte emendative.

Il PRESIDENTE, alla luce delle valutazioni espresse, ritiene che la Commissione potrà assumere una decisione sulla proposta avanzata dal relatore di una riapertura dei termini della presentazione degli emendamenti in una delle sedute da convocare per la prossima settimana. Propone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3805) BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche
(Esame e rinvio)

Il relatore PREDÀ riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, che prevede disposizioni sulla privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche, in particolare stabilendo (al fine di conservare l'oggetto sociale e l'attività agroalimentare, nonché la continuità produttiva e la valorizzazione aziendale) un diritto di prelazione sulle quote azionarie, detenute da enti pubblici, di società agroalimentari operanti nello stesso ambito territoriale di commercializzazione, a favore di associazioni, cooperative e consorzi di produttori del settore agroalimentare. È poi prevista una serie di condizioni relativamente all'acquisizione di tali società agroalimentari e in particolare si fissa il criterio che le quote così acquisite non possano essere poste in vendita prima di tre anni dall'acquisto. qualora poi tale quote siano poste in vendita, decorso tale termine, vengono definite le condizioni (all'articolo 4) per i tempi di vendita delle quote così acquisite. L'articolo 5 prevede un diritto di prelazione per i soci e

le associazioni e cooperative di produttori del settore agroalimentare ed infine l'articolo 6 introduce alcuni vincoli al fine di assicurare la continuità produttiva, la salvaguardia dell'occupazione (con il mantenimento dei trattamenti economici in essere e della localizzazione territoriale) e, infine, un obbligo informativo nei confronti dell'ente pubblico.

Il relatore osserva anche che il disegno di legge affronta una problematica di rilievo dalla valenza più generale, che va al di là anche delle previsioni dello stesso provvedimento. A tale riguardo richiama le questioni attinenti alla costruzione in Italia di una vera filiera agro-alimentare (dai produttori organizzati ai consumatori) e alla esistenza della interprofessione (con tutti i problemi ad essa connessi). Ribadisce quanto già affermato anche in altre circostanze in ordine alle ragioni che impediscono all'Italia di utilizzare pienamente le risorse comunitarie (per esempio in un settore particolare, quale l'ortofrutta, si restituisce circa il 79 per cento delle risorse comunitarie, in quanto solo alcune regioni – il Trentino e l'Emilia Romagna – presentano una percentuale di aggregazione dei produttori superiore al 35 per cento). Nel richiamare poi le questioni legate ad una forte presenza dell'industria agroalimentare (con particolare riferimento alla recente acquisizione da parte di alcuni agglomerati di molte «etichette»), il senatore Preda richiama anche il contenuto della legge n. 127 del 1997 che, all'articolo 17, commi 48 e da 51 a 59, prevede procedure semplificate per la trasformazione di aziende pubbliche in società per azioni. Nel ritenere che ci siano elementi di riflessione su tali questioni, ribadisce che il problema di fondo è la creazione di filiere organizzate nel paese e auspica che anche da parte della 1^a Commissione ci sia un'apertura sul provvedimento in materia di servizi pubblici, ribadendo che comunque il modo è l'individuazione di regole adeguate per gli enti locali. Nell'osservare quindi che i vincoli e i criteri stabiliti spesso hanno riferimento al solo mercato italiano, mentre occorre avere riguardo ad un mercato più allargato, e dopo aver ricordato che la legislazione vigente non consentiva alle cooperative e ai consorzi di detenere partecipazioni di minoranza in società per azioni, il relatore conclusivamente precisa che sarà comunque necessario effettuare approfondimenti sulle questioni prese in considerazione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

396^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri.

(115) MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 30 novembre alle ore 18. Precisa quindi che gli emendamenti devono intendersi

riferiti al disegno di legge n. 4275, che, come risulta anche dalla esposizione preliminare della relatrice, deve considerarsi assunto come testo base per il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MORESE risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03079, presentata dal senatore Lauro, e n. 3-03070, presentata dal senatore Battafarano, in quanto entrambe sono incentrate sulla riforma del collocamento obbligatorio dei disabili ed in particolare sull'attuazione della stessa.

Occorre ricordare, in primo luogo, che la legge 12 marzo 1999, n. 68, entrerà in vigore, per la quasi totalità delle disposizioni, il 18 gennaio 2000. Pertanto gli effetti delle disposizioni su cui l'interrogazione n. 3-03079 chiede notizie, ad esempio gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge in oggetto, potranno essere valutati solo dopo un congruo periodo di tempo dalla effettiva operatività della legge.

Per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini fissati dalla predetta legge n. 68 per l'emanazione di taluni provvedimenti di attuazione, il Sottosegretario sottolinea che tale relativo ritardo è dovuto, in massima parte, alla necessità, maturata nel corso degli incontri, di dare risalto al momento della concertazione con le parti sociali e con le regioni, avuto riguardo alla particolarità della materia.

Lo schema di regolamento previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge n. 68, relativo alla disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, ha avuto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-Regioni ed è alla firma del Ministro.

Ugualmente hanno ricevuto parere favorevole dalla Conferenza gli schemi di regolamento relativi alla disciplina degli esoneri parziali degli obblighi occupazionali e al funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili; entrambi sono attualmente in attesa degli ulteriori pareri prescritti dalla legge.

L'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, relativo alla individuazione delle mansioni che non consentono l'occupazione dei lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta rientra nelle competenze del Presidente del Consiglio.

Poiché l'articolo 14 non è ancora entrato in vigore, nessun contributo è stato versato e i datori di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 e successive modificazioni, sono tenuti ad assumere, in sosti-

tuzione degli aventi diritto al collocamento obbligatorio una pari percentuale di orfani e vedove.

Il Sottosegretario rileva quindi che il decentramento amministrativo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 non è ancora operativo, considerato che il termine ultimo per il definitivo passaggio delle funzioni in materia di collocamento è fissato al 31 dicembre 1999. È tuttavia imminente l'adozione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Sottosegretario fa poi presente che il Ministero che rappresenta sta elaborando schede personalizzate su base informatica – tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 675 del 1996 – contenenti le informazioni utili ai fini dell'avviamento al lavoro del soggetto disabile. Presso le Direzioni provinciali continuano ad essere vigenti gli elenchi di cui all'articolo 19 della legge n. 482 del 1968 in quanto le regioni non sono ancora subentrate nell'attività del collocamento obbligatorio che continua ad essere svolta dagli uffici periferici dell'amministrazione del lavoro e della previdenza sociale.

Le circostanze specifiche del mantenimento della posizione in graduatoria del soggetto disabile dipendono dalla singolarità di casi che, di volta in volta, possono aver determinato il licenziamento.

La richiesta di assunzione dei soggetti disabili da parte dei datori di lavoro privati è stata sempre presentata agli Uffici periferici del Ministero. Pertanto nella sostanza nulla cambia relativamente a tale profilo e la disposizione di cui all'articolo 9 comma 1 della legge n. 68 del 1999 ribadisce un principio già applicato.

Gli avviamenti al lavoro dei soggetti disabili vengono effettuati dagli uffici periferici del Ministero secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti negli elenchi, ferma restando la possibilità, già largamente utilizzata, di assumere con richiesta nominativa anche nell'ambito dello strumento convenzionale.

L'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro privati, previsto dall'articolo 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, è stato finora considerato sotto il profilo amministrativo equivalente alla richiesta di avviamento. La legge n. 68 del 1999 rende esplicito tale acquisito orientamento.

Gli articoli 11 e 13 della legge n. 68 del 1999 non sono ancora entrati in vigore e pertanto non può essere fornita risposta in merito a quanto richiesto.

L'invio dei prospetti è un obbligo a cui sono tenuti, sulla base della normativa vigente – atteso che la legge n. 68 del 1999 non è vigente – i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla disposizione della legge n. 482 del 1968, che occupano più di 35 dipendenti.

Gli Uffici competenti, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge n. 68 del 1999, si stanno attivando per rendere possibile il diritto di accesso ai prospetti informativi.

Le convenzioni che sono state stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno dato risultati soddisfacenti e il Mi-

nistero sta svolgendo una indagine ricognitiva in ambito regionale per acquisire informazioni sull'entità del fenomeno anche in vista dell'attuazione della nuova normativa, che ne valorizza il ruolo attraverso la previsione di incentivi ai datori di lavoro.

La mancata assunzione da parte dei datori di lavoro privati dei soggetti beneficiari del collocamento obbligatorio comporta, ai sensi della legge n. 482 del 1968, la redazione da parte della Direzione provinciale competente di un verbale e la sua trasmissione sia agli uffici competenti che all'Autorità Giudiziaria.

L'articolo 10 della legge n. 482 del 1968 ha già previsto che agli assunti tramite il collocamento obbligatorio, sia applicato il trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dai contratti collettivi; pertanto nulla innova la legge n. 68 del 1999 sull'argomento.

L'articolo 20 della legge n. 482 rimette espressamente all'invalido la possibilità di ricorrere al collegio medico previsto dallo stesso articolo circa la compatibilità del suo stato fisico con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente. Tale articolo dispone che, se in attesa del giudizio del collegio medico il datore di lavoro allontana l'invalido già assunto o rifiuta di assumerlo, è tenuto, nel caso in cui il referto del collegio sia favorevole all'invalido, a corrispondere a questi le retribuzioni perdute.

L'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, di competenza del Presidente del Consiglio, è stato presentato nella seduta del Consiglio dei Ministri il 19 novembre scorso.

Gli istituti concernenti la cessazione del rapporto di lavoro nelle sue varie manifestazioni sono applicabili anche al sistema del collocamento obbligatorio.

Il principio secondo cui il datore di lavoro – in caso di risoluzione del rapporto di lavoro – è tenuto a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, agli uffici competenti, per la sostituzione con un altro avente diritto al collocamento obbligatorio, è applicato nell'ordinamento in quanto già previsto dalla legge n. 482 del 1968.

Le disposizioni normative concernenti il collocamento ordinario si applicano per analogia alla disciplina del collocamento obbligatorio, per gli istituti non previsti dalla legge n. 482 del 1968. Per il collocamento obbligatorio inoltre è prevista la cancellazione per i soggetti disabili, che, senza giustificato motivo non si presentino alla visita di controllo dello stato invalidante disposta dall'ufficio all'atto dell'avviamento.

L'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 che disciplina l'istituto delle convenzioni non è ancora entrato in vigore e, pertanto, le stesse continuano ad essere disciplinate dall'articolo 17 della legge n. 56 del 1987.

Attualmente, il Ministero ha concluso le consultazioni con i cointeressati per l'emanazione del decreto concernente il funzionamento del Fondo Nazionale per i disabili, e lo stesso è stato trasmesso per l'acquisizione dei previsti pareri da parte dei soggetti istituzionalmente coinvolti.

La congruità delle risorse del fondo rispetto alle finalità perseguite dalla legge n. 68 del 1999, per quanto attiene al finanziamento della fisca-

lizzazione per i datori di lavoro che accedono alle convenzioni, potrà essere verificata solo al momento del concreto funzionamento del sistema come previsto dalla legge.

Allo stato non risulta che nessuna Regione abbia provveduto alla istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Notizie in merito alla comminazione delle sanzioni amministrative da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 68 del 1999 non possono essere fornite in quanto tale articolo non è ancora entrato in vigore e le sanzioni comminate dagli uffici ai soggetti inadempienti sono quelle previste dall'articolo 23 della legge n. 482 del 1968.

L'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 non è vigente e pertanto le assunzioni dei disabili per concorso, presso le Pubbliche amministrazioni sono soggette alle disposizioni tuttora operanti in materia. Si ritiene utile far presente che tale articolo innova il sistema normativo attuale nella parte in cui non è più richiesto lo stato di disoccupazione del disabile al fine dell'occupazione stessa.

L'obbligo della certificazione previsto dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è un istituto del tutto nuovo, operante nei confronti del datore di lavoro, sia pubblico che privato, per la partecipazione agli appalti pubblici. Tale articolo comunque non è ancora entrato in vigore.

La norma transitoria di cui all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 prevede che i soggetti assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio siano mantenuti in servizio e siano comunque computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo, anche se superano la percentuale d'obbligo. Ciò si applica anche alle categorie degli orfani e delle vedove.

La legge n. 68 del 1999 cita espressamente le disposizioni in materia che risultano abrogate per effetto della sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'ultima richiesta, il rappresentante del Governo rassicura gli interroganti in ordine all'attenzione dell'Amministrazione che rappresenta sull'adozione delle verifiche e dei conseguenti provvedimenti qualora se ne ravvisasse l'opportunità.

Il senatore BATTAFARANO, nel dichiararsi soddisfatto della risposta, dà atto al Governo, ed in particolare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di aver profuso un notevole impegno nella predisposizione della normativa di attuazione della legge n. 68 del 1999, scongiurando il rischio, profilatosi nei mesi scorsi, che l'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni di essa, nel gennaio 2000, risultasse non adeguatamente sostenuta quanto agli strumenti di attuazione. Ciò non significa, ovviamente, che si possono considerare superati tutti i problemi relativi alla effettiva entrata in vigore di una normativa che, tra l'altro, si caratterizza in senso fortemente innovativo rispetto al passato. Permangono, infatti, alcuni ritardi, soprattutto, come ha ricordato il rappresentante del Governo, da parte delle regioni, che ancora non hanno dato seguito a parte degli adempimenti di loro competenza. È pertanto opportuna la predisposizione di soluzioni transitorie, idonea anche ad assecondare il processo di trasferimento alle regioni e alle province delle com-

petenze statali in materia di organizzazione del mercato del lavoro, processo che alla fine dell'anno dovrebbe essere completato. La Commissione avrà comunque modo di entrare ancora più approfonditamente nel merito dei provvedimenti di attuazione della legge n. 68, quando esaminerà, in sede consultiva, quelli sui quali la legge stessa richiede l'espressione del parere parlamentare.

Il senatore NOVI, nel dichiararsi insoddisfatto della risposta del Governo, osserva che da parte di quest'ultimo si è data vita ad una campagna promozionale sulla nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, creando anche aspettative rispetto al superamento di un uso distorto e spesso clientelare, al quale si è spesso prestata, in passato, l'applicazione della legge n. 482 del 1968. Egli dubita però che tali attese possano essere soddisfatte: occorre infatti considerare che la legge n. 68, ambiziosa nelle finalità, appare tuttavia priva di strumenti e risorse idonei a renderla pienamente operativa, e ciò potrebbe consentire a enti pubblici e privati di sottrarsi agli obblighi ad essi imposti. Inoltre, sempre in sede di attuazione, occorrerà prestare una particolare attenzione all'inserimento professionale dei disabili che hanno acquisito elevate qualificazioni culturali e professionali, nonché a tipologie di disabilità che, pur non riguardando la capacità motorie, richiedono comunque una specifica attenzione per quanto attiene all'ingresso sul mercato del lavoro.

Permangono quindi tutte le perplessità che la sua parte politica ha manifestato sulla concreta attuabilità della nuova legge, per il funzionamento della quale occorre reperire maggiori risorse, creare convenienze per le imprese e soprattutto operare, anche attraverso un ricorso sistematico alle nuove tecnologie, per agevolare l'integrazione lavorativa dei disabili. È auspicabile che tra qualche tempo, in sede di bilancio della prima fase di applicazione della legge n. 98, il Governo possa fornire dati più rassicuranti di quelli forniti nella risposta all'interrogazione 3-03079.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: comunicazioni del Presidente sui risultati del sopralluogo svolto all'estero (R048 000, C11^a, 0006°)

Il PRESIDENTE riferisce sui risultati del sopralluogo svolto da una delegazione della Commissione in Finlandia, Svezia e Danimarca, dal 24 al 29 ottobre, nell'ambito della procedura informativa in titolo.

Il senatore MULAS si riserva di intervenire su alcune delle questioni poste dal Presidente nella sua esposizione, nell'ambito della discussione sul documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

397^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CGIL-FILLEA il dottor Antonio Galante, Segretario nazionale, e la dottoressa Mara Nardini, funzionaria; in rappresentanza della CISL-FILCA, il dottor Giuseppe Virgilio, Segretario nazionale; in rappresentanza della UIL-FeNEAL il dottor Raffaele Rizzacasa, Segretario nazionale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori limitatamente alla procedura informativa iscritta all'ordine del giorno.

Comunica altresì che per la procedura informativa all'ordine del giorno verrà redatto il resoconto stenografico in edizione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizione delle federazioni sindacali di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL
(R048 000, C11^a, 0006°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'indagine.

Svolgono poi relazioni introduttive il dottor VIRGILIO, il dottor GALANTE, il dottor RIZZACASA e la dottoressa NARDINI.

Il PRESIDENTE svolge quindi alcune considerazioni, ponendo altresì delle domande e richieste di chiarimento, alle quali rispondono la dottoressa NARDINI e il dottor GALANTE.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo assicurato all'indagine, li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri.

(115) MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4275, 115, 192 e 1000; disgiunzione dei disegni di legge n. 345 e 1179; proposta di stralcio degli articoli 14 e da 17 a 24 del disegno di legge n. 345 e degli articoli da 1 a 30 e 52 del disegno di legge n. 1179; ricongiunzione dei disegni di legge n. 345 e 1179 con i disegni di legge n. 4275, 115, 192 e 1000; rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prima di dare la parola al senatore Manzi, che ha chiesto di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE chiede alla relatrice se intende sciogliere la riserva da lei formulata al termine dell'esposizione preliminare, in ordine all'eventuale proposta di stralcio di parti di alcuni dei disegni di legge abbinati al disegno di legge n. 4275.

La relatrice PILONI, aderendo all'invito del Presidente, fa presente che tra i disegni di legge che sono stati abbinati al disegno di legge

n. 4275 occorre prendere in considerazione la peculiarità dei disegni di legge n. 345 e n. 1179, che contengono entrambi sia norme strettamente attinenti a quelle contenute nel disegno di legge n. 4275, in materia di congedi parentali e congedi formativi, sia disposizioni aventi ad oggetto altre materie, in particolare relativamente alla disciplina dell'orario di lavoro, oggetto, come è noto, di disegni di legge in corso di esame presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati. Si pone pertanto il problema di assicurare che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Regolamento, i disegni di legge strettamente attinenti per materia siano posti congiuntamente all'ordine del giorno, e che le parti dei citati disegni di legge n. 345 e 1179 non attinenti alle materie trattate nel disegno di legge n. 4275, possano comunque trovare un'adeguata sede di trattazione. Inoltre, qualora venisse effettivamente avviato presso la Commissione l'esame di provvedimenti in materia di orario di lavoro, in presenza di disegni di legge già in corso di trattazione presso l'altro ramo del Parlamento sullo stesso argomento, si porrebbe il problema di assicurare almeno il coordinamento attraverso le intese tra le Presidenze dei due rami del Parlamento.

La questione potrebbe essere risolta proponendo all'Assemblea di procedere allo stralcio delle parti dei disegni di legge nn. 345 e 1179 non strettamente attinenti alla materia oggetto dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, in modo che l'eventuale assorbimento finale dei disegni di legge abbinati al disegno di legge n. 4275, scelto come testo base, non pregiudichi la possibilità di esaminare, in altra sede, altre e distinte iniziative legislative, derivanti dallo stralcio, aventi ad oggetto la regolazione dell'orario di lavoro.

Secondo la relatrice, si dovrebbe proporre all'Assemblea di procedere allo stralcio degli articoli 14 e da 17 a 24 per il disegno di legge n. 345, mentre per il disegno di legge n. 1179, si dovrebbero stralciare gli articoli da 1 a 30 e l'articolo 52.

Il PRESIDENTE osserva che per effetto dell'adozione del disegno di legge n. 4275 come testo base, decisa nella seduta antimeridiana odierna, la Commissione ha implicitamente deliberato di riferire esclusivamente a tale testo le proposte di modifica che verranno eventualmente presentate. Pertanto, per maggiore chiarezza procedurale, propone di disgiungere temporaneamente, al solo fine della deliberazione sulle proposte di stralcio, i disegni di legge n. 345 e n. 1179 dagli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

Non facendosi obiezioni così rimane stabilito.

La Commissione approva quindi le proposte di stralcio riferite rispettivamente al disegno di legge n. 345 e al disegno di legge n. 1179, secondo l'impostazione della relatrice.

Si delibera quindi di congiungere nuovamente i disegni di legge n. 345 e n. 1179, intendendosi comunque che, nel prosieguo dell'esame, per detti disegni di legge si farà riferimento alle sole parti per le quali non è stata avanzata proposta di stralcio.

Prende quindi la parola il senatore MANZI, il quale sottolinea preliminarmente che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati costituisce, come ha giustamente evidenziato la relatrice, l'esito di un'elaborazione teorica e di una mobilitazione sociale ultradecennale, e mira a favorire il governo dei tempi di vita da parte dei soggetti direttamente interessati, nel contesto di un nuovo quadro di compatibilità e di un nuovo sistema di valori. Viene in particolare posto in luce il problema di pervenire ad una composizione del conflitto tra tempo di lavoro e maternità e paternità, sulla base della considerazione che questi ultimi costituiscono una fondamentale esperienza esistenziale, e non sono riducibili solo ad un problema di contenimento dei costi a carico delle imprese. Il disegno di legge n. 4275 si propone pertanto di promuovere un equilibrio più avanzato tra tempi di lavoro, attività di cura e formazione e, in tale contesto, pone il problema di un coordinamento dei tempi e degli orari all'interno delle città e della promozione di un uso del tempo a fini di solidarietà sociale.

Particolarmente apprezzabili risultano poi le previsioni contenute all'articolo 5, relativo ai congedi per la formazione, e all'articolo 7, che consente ai lavoratori di disporre di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto per fare fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e di formazione, così come sono condivisibili le previsioni dell'articolo 11, relativo alla possibilità per la madre di fruire dopo il parto prematuro dei giorni di astensione obbligatoria non goduti in precedenza, e dell'articolo 11, che subordina all'attestazione del medico specialista la possibilità di fruire in modo flessibile del periodo di astensione obbligatoria; va anche sottolineata la valenza sociale dell'articolo 19, sui permessi per l'assistenza a portatori di *handicap*, mentre, per quanto attiene alla parte del provvedimento relativo all'organizzazione dei tempi delle città, appare congruo il termine di sei mesi assegnato dall'articolo 22 alle regioni per legiferare in materia, e condivisibile l'attribuzione al sindaco del compito di definire le linee guida del piano territoriale degli orari di cui all'articolo 24. Quanto all'articolo 25, sul tavolo di concertazione, il senatore Manzi ritiene eccessive le preoccupazioni manifestate dal senatore Peruzzotti, poiché a suo avviso la presenza del prefetto in tale sede non può in alcun modo essere interpretata come il segnale di un'impostazione centralistica del provvedimento. Infatti, il prefetto è citato solo in questa parte del disegno di legge n. 4275, come componente di un tavolo di concertazione ampio e articolato.

Il senatore Manzi prosegue auspicando un preciso impegno, da parte dei Ministri competenti, ad adottare nei termini indicati dai singoli articoli i provvedimenti di attuazione, necessari a dare concretezza ed effettività agli impegni delineati nel disegno di legge trasmesso dalla Camera dei de-

putati; sempre a proposito delle scadenze in esso indicate, ritiene invece eccessivo, e da ridurre, il termine di un anno assegnato al Governo per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 15.

In conclusione, dichiara che la sua parte politica esprimerà un voto favorevole sul disegno di legge n. 4275.

Il PRESIDENTE osserva che la condivisibile osservazione del senatore Manzi, sull'eccessiva lunghezza del termine assegnato al Governo dall'articolo 15 per l'esercizio della delega ivi contenuta, potrebbe essere accolta all'interno di un ordine del giorno che impegni il Governo a non utilizzare tutto il tempo disponibile per l'adozione del testo unico delle norme in materia di sostegno alla maternità e alla paternità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PROPOSTE DI STRALCIO

Disegno di legge n. 345

Stralciare l'articolo 14 e gli articoli da 17 a 24.

1

LA RELTRICE

Disegno di legge n. 1179

Stralciare gli articoli da 1 a 30 e l'articolo 52.

1

LA RELATRICE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

283^a Seduta*Presidenza del Presidente***CARELLA**

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2322) BEVILACQUA. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*

(2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 novembre 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore BRUNI osserva in primo luogo che il disegno di legge in esame, pur certamente non privo di aspetti tecnico-scientifici che sono però facilmente comprensibili e risolvibili, si caratterizza essenzialmente come un intervento normativo di carattere etico-morale che, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, non può a suo parere che essere condiviso non solo dai cattolici, ma anche da chi si ispiri ad una visione etica non confessionale.

I principi ispiratori del testo in esame, infatti, sono in primo luogo la difesa della famiglia – difesa intesa principalmente come diritto del nascituro alla compresenza di entrambe le figure genitoriali – il rifiuto di metodi di procreazione medicalmente assistita a carattere eterologo, e ciò in difesa del diritto del nascituro all'identità biologica, e infine la salvaguardia dei diritti dell'embrione e conseguentemente il divieto di sperimentazioni sui nascituri.

Si tratta a suo parere di scelte di principio che non possono essere in alcun modo modificate e pertanto egli ritiene che il testo della Camera debba essere approvato senza emendamenti, pur se ciò comporta per lui il sacrificio di alcune convinzioni personali, in particolare per quanto riguarda l'ammissione anche delle coppie conviventi non sposate all'accesso alle tecniche di procreazione assistita.

Il senatore Bruni, pertanto, ritiene che non sia auspicabile lo svolgimento di audizioni informali.

Il presidente CARELLA sospende brevemente l'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

(4259) Deputato BAIAMONTE. – *Norme per consentire il trapianto parziale di fegato*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 novembre 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano stati illustrati un ordine del giorno del senatore Bruni parzialmente accolto dal governo e sul quale il proponente non aveva insistito per la votazione, e un emendamento del relatore.

Il relatore DI ORIO ritira l'emendamento 1.1 da lui presentato nella seduta precedente. Egli ricorda come tale emendamento derivasse non solo dal parere della Commissione giustizia, ma anche dalle valutazioni espresse da tutti i colleghi in discussione generale circa l'inopportunità di definire il prelievo del lobo sinistro del fegato come deroga all'articolo 5 del codice civile, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che determinino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. I senatori Bernasconi e Campus, tuttavia, hanno rilevato come la modifica del testo, per quanto corretta da un punto di vista scientifico, rischierebbe di lasciare invariata la situazione dal punto di vista giuridico.

La Commissione approva quindi gli articoli 1 e 2 e il disegno di legge n. 4259 nel suo complesso.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

- (2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*
- (2322) *BEVILACQUA. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*
- (2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*
- (2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*
- (3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*
- (3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*
- (3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*
- (4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri. (Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il senatore IULIANO osserva in primo luogo come già ieri, nel corso del dibattito sull'ordine dei lavori, siano emerse le questioni fondamentali sulle quali vi è tuttora una diversità di vedute all'interno del Parlamento, diversità che per altro, giova ricordarlo, non può essere in alcun modo ricondotta ad un dissidio politico, dato il carattere essenzialmente etico da un lato e scientifico dall'altro delle questioni discusse; correttamente perciò il Governo ha mantenuto una posizione di neutralità ritenendo che questa materia dovesse essere oggetto di una libera valutazione parlamentare, sulla quale non doveva essere impegnato l'indirizzo politico del Governo e della maggioranza.

La prima questione sulla quale si è svolto alla Camera dei deputati un confronto che non si può ritenere certamente esaurito è quella dell'ammissibilità del ricorso a tecniche di carattere eterologo.

Si tratta indubbiamente di una questione che coinvolge le convinzioni etico-morali dei cittadini; proprio perciò, tuttavia, sarebbe opportuno evitare di assumere su questa questione un atteggiamento proibizionista, che considera legittima una sola delle opzioni etiche diffuse nel corpo sociale.

Voler far prevalere una posizione specifica etica – che egli in qualità di cattolico magari condivide e alla quale chi vuole si può uniformare rifiutando di ricorrere a tecniche eterologhe – significa coartare i cittadini che su questo punto sono portatori di una visione diversa, determinando inoltre una situazione di grave disparità fra le persone meno abbienti e co-

loro che possono tranquillamente recarsi all'estero per ricorrere a una tecnica che, in effetti, verrebbe ad essere vietata quasi solamente in Italia.

D'altra parte anche la questione del diritto all'identità biologica che è stata richiamata dal senatore Bruni appare poco fondata, sia in relazione allo stato di fatto in cui versano i figli di padre ignoto, sia in relazione al diffuso sentimento morale che identifica la paternità nella assunzione responsabile dell'educazione di un bambino.

Un'altra questione indubbiamente controversa è quella relativa allo statuto dell'embrione, che rappresenta certamente una materia diversa e in una certa misura estranea rispetto al tema della procreazione medicalmente assistita: sembra in effetti che da parte di alcuni queste norme siano state viste come una scorciatoia per giungere ad una revisione della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, revisione indubbiamente legittima e forse auspicabile ma che dovrebbe essere perseguita nelle sedi opportune.

Il senatore Iuliano conclude quindi ribadendo – ferma restando la disponibilità da lui già precedentemente offerta a non ritardare l'iter del provvedimento anche ricorrendo a sedute straordinarie – l'opportunità di svolgere audizioni che numerose associazioni continuano a richiedere anche sollevando problematiche che vanno sicuramente approfondite, come quella del diritto della donna sola all'accesso alla procreazione medicalmente assistita.

Il senatore TOMASSINI ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati debba essere accolto favorevolmente come il punto più avanzato possibile di mediazione di un articolato dibattito svoltosi non solo alla Camera dei deputati, ma anche in sede scientifica e nella società civile.

È stato osservato da alcuni che la normativa proposta appare diversa e più restrittiva da quella vigente in numerosi paesi europei ed extraeuropei: in realtà la normativa su queste problematiche a livello mondiale non è certamente omogenea, poiché ogni paese ha legiferato tenendo presente la propria tradizione culturale, etica e religiosa e certamente l'Italia non può comportarsi diversamente.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, in realtà, è per grandissima parte condiviso da tutte le componenti politiche e culturali e sono pochi, seppure molto qualificanti, gli elementi di conflitto, sui quali peraltro si è consumato un dibattito che non sembra suscettibile di ulteriori mediazioni. È evidente che, ove tali sue valutazioni risultassero confermate, la parte risultante minoritaria dovrebbe lealmente prendere atto del voto parlamentare, senza tentare sterili dilazioni.

Tra i punti sui quali si registra un ampio consenso va in primo luogo sottolineata la decisione stessa di regolare per legge il fenomeno della procreazione medicalmente assistita, senza lasciarne lo sviluppo all'arbitrio del mondo scientifico e dei richiedenti.

A questo proposito va osservato come la regolamentazione sinora adottata attraverso semplici circolari governative sia rimasta spesso disat-

tesa, a volte addirittura ad opera delle maggiori strutture pubbliche nazionali.

Appaiono poi giustamente condivise da tutti le norme relative alla promozione delle adozioni, alla natura squisitamente terapeutica delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, all'informazione e al consenso, nonché al diritto all'obiezione di coscienza – quest'ultima da qualificare non solo come opzione etica ma anche medica, dovendo essere tutelato il diritto dell'operatore di rifiutare un tipo di intervento, come sono le tecniche di fecondazione assistita, caratterizzato da un rapporto particolarmente sfavorevole tra rischi e benefici – e infine al divieto della clonazione e della sperimentazione sugli embrioni.

Restano naturalmente i punti di contrasto, primo fra tutti quello sull'ammissibilità delle tecniche di carattere eterologo, che peraltro rappresentano un problema marginale dal momento che l'attuale livello tecnico degli interventi di procreazione medicalmente assistita consente di superare quasi tutti i problemi di infertilità mediante interventi di carattere omologo.

Un'ulteriore questione che ha diviso la Camera dei deputati è quella relativa alle norme transitorie sull'adottabilità degli embrioni soprannumerari.

Su queste questioni egli ritiene auspicabile una disponibilità di tutti ad accettare la mediazione raggiunta, così come egli stesso accetta la mediazione che pure vi è stata sull'ammissibilità dell'accesso alle tecniche di procreazione assistita per le coppie di fatto, decisione questa che se è comprensibile in considerazione della diffusione delle famiglie di fatto, appare incoerente con quanto la legge stabilisce, ad esempio, in materia di accesso all'adozione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA SITUAZIONE DETERMINATASI NEL POLI-
CLINICO «UMBERTO I» DI ROMA*
(A010 000, C34ª, 0001ª)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 10 novembre 1999.

Prende la parola la senatrice BERNASCONI la quale, a nome dei Democratici di Sinistra, fa presente l'opportunità di non continuare l'inchiesta avviata dalla Commissione sul Policlinico «Umberto I» di Roma, che al tempo versava in una situazione di grave emergenza. L'emanazione del decreto-legge n. 341 in data 1° ottobre scorso e la presentazione dello schema di decreto legislativo che attua le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge di delega n. 419 del 1998 in materia di rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale, insieme alle risultanze – che nel complesso ridimensionano la gravità della situazione – emerse dagli accertamenti condotti dagli organi ispettivi istituzionali nei reparti del Policlinico nei quali si erano registrati alcuni episodi di allarme, forniscono infatti risposte tali da rendere sostanzialmente non più necessaria la continuazione di una specifica indagine da parte della Commissione d'inchiesta.

Il presidente TOMASSINI avverte che, avendo la senatrice Bernasconi formulato una nuova proposta, si intende che su di essa possono prendere la parola anche i senatori intervenuti in precedenza. Rispondendo poi al senatore Lavagnini, il quale constata l'assenza del relatore, senatore Di Orio, il Presidente fa presente che il senatore Di Orio ha già svolto la sua relazione introduttiva nella scorsa seduta e che la proposta della senatrice Bernasconi è stata avanzata a nome dell'intero Gruppo dei Democratici di Sinistra.

Il senatore MIGNONE, nel concordare con la senatrice Bernasconi in ordine all'inattualità di un'indagine della Commissione alla luce dei recenti provvedimenti legislativi emanati dal Governo, sottolinea peraltro come dal dibattito in corso sia emerso un giudizio sostanzialmente unanime da parte dei vari Gruppi politici in ordine sia all'insoddisfacente livello dei servizi sanitari resi dal Policlinico «Umberto I» sia alle cause che ne sono all'origine. Se infatti nel passato tale struttura ha rappresentato per il centro-sud del Paese un importante punto di riferimento relativamente tanto alle attività di assistenza quanto a quelle di formazione, si è dovuto con amarezza prendere atto che negli ultimi anni si è registrata una decadenza derivante da una complessiva ingovernabilità della struttura, a sua volta originata dal gigantismo delle dimensioni e dagli irrisolti conflitti tra Università, direttore generale e Regione.

In tale contesto la Commissione ha comunque svolto un ruolo apprezzabile, contribuendo a smuovere una situazione da troppo tempo incancrenita. Rispetto alle soluzioni prospettate, se appare condivisibile la scelta di provvedere allo sdoppiamento della struttura del Policlinico romano, occorrerebbe – a giudizio del senatore Mignone – compiere un maggiore sforzo in direzione del decentramento dell'assistenza sanitaria nonché delle attività di ricerca e di didattica, fuori dalle grandi metropoli, in strutture quali gli ospedali di insegnamento, dei quali auspica la rapida istituzione, e gli I.R.C.C.S., in un ottica di complessivo decongestionamento.

Il senatore MONTELEONE, intervenendo sulla proposta avanzata dalla senatrice Bernasconi, si dichiara contrario all'ipotesi di abbandonare l'indagine sul Policlinico «Umberto I», la quale invece si giustifica a suo parere proprio perché può fornire un contributo assai utile alla soluzione dei problemi di fondo che affliggono tale struttura e che certo non si può ritenere siano stati esaustivamente affrontati dal recente decreto-legge.

Il senatore DE ANNA si dichiara anch'egli contrario alla proposta della senatrice Bernasconi, sottolineando l'opportunità che la Commissione estenda la propria indagine, oltre che alla situazione concernente il Policlinico «Umberto I», anche, da un lato, ad altri policlinici universitari a gestione diretta afflitti da analoghi problemi di gigantismo e, dall'altro lato, ad altri policlinici universitari di dimensioni più contenute, al fine di compiere una utile comparazione. Per quanto concerne poi il decreto-legge n. 341, non si può che esprimere preoccupazione per il fatto che a fronte delle gravissime disfunzioni organizzative gestionali e agli enormi debiti accumulati, il Governo sostanzialmente ha rinunciato all'individuazione dei responsabili di una simile situazione, che oltretutto penalizza fortemente le imprese che nel corso degli anni hanno concesso credito alla struttura pubblica.

Il senatore BRUNI, condividendo le argomentazione del senatore Monteleone, rileva come l'esigenza di continuare l'inchiesta della Commissione sia ampiamente giustificata dalla necessità di individuare le re-

sponsabilità connesse agli annosi problemi che affliggono il policlinico «Umberto I» e che hanno avuto un impatto assai negativo sia sull'opinione pubblica che sugli assistiti.

Il senatore LAVAGNINI ritiene preferibile rimettere alle valutazioni del relatore le conclusioni del dibattito in corso ed evidenzia come i molteplici profili problematici che attengono alla gestione del Policlinico romano – delle cui conseguenze il recente decreto-legge non ha potuto che prendere atto, accettando una sorta di situazione prefallimentare – possano con ogni probabilità ricollegarsi ad un regime di autonomia che, in presenza di rapporti conflittuali tra Università e Regione, ha creato anomalie, disfunzioni e una cattiva utilizzazione delle risorse disponibili.

Non vi è dubbio – afferma il senatore RONCONI – che i recenti provvedimenti normativi emanati dal Governo hanno in qualche misura modificato la situazione concernente il Policlinico romano: ciò tuttavia non significa affatto che la Commissione debba rinunciare a svolgere il proprio lavoro di indagine, giacché questo è indispensabile per approfondire – anche ai fini di un ulteriore eventuale intervento normativo – i molteplici aspetti ancora lunghi dall'essere chiariti, soprattutto sotto il profilo delle connesse responsabilità, attinenti alla gestione deficitaria dell'Umberto I. Ciò premesso, va evidenziato che l'indagine istruttoria avviata prima della pausa estiva dalla delegazione incaricata non è ancora stata conclusa e che pertanto il punto di vista del relatore potrà essere espresso soltanto dopo che tali accertamenti saranno stati completati.

In un breve intervento, il senatore CAMERINI rileva l'opportunità di attendere il relatore per riprendere conclusivamente le fila del dibattito, che attiene ad una situazione senz'altro complessa e che richiede probabilmente una riflessione più ampia concernente in generale i rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale.

Il senatore PIANETTA, rifacendosi alle considerazioni espresse dallo stesso senatore Di Orio nella precedente seduta, fa presente come la Commissione debba continuare l'inchiesta sul Policlinico «Umberto I» anche per rispondere agli interrogativi ed alle attese che le vicende relative a tale ospedale hanno generato nell'opinione pubblica. Indipendentemente dalle soluzioni prospettate per il futuro dal recente decreto-legge, vi è infatti l'esigenza di approfondire episodi e disfunzioni, inquadrandoli peraltro in un'ottica di più ampio respiro.

La senatrice BERNASCONI, dopo essersi scusata per l'assenza del senatore Di Orio, dovuta a seri motivi personali, dichiara di prendere atto che la maggioranza dei senatori intervenuti è contraria alla proposta da lei avanzata, a nome dei Democratici di Sinistra, di non proseguire l'inchiesta sul Policlinico «Umberto I». Dal momento però che negli interventi svolti è possibile rilevare una certa diversità di sfumature in ordine

alle modalità con cui proseguire l'indagine, chiede che ogni decisione a tale riguardo sia rinviata alla prossima seduta, in presenza del relatore.

La senatrice Carla CASTELLANI osserva che in realtà le modalità di indagine sulla situazione concernente il Policlinico romano sono già state stabilite, tanto che, come ha ricordato il senatore Ronconi, la fase istruttoria era già stata avviata nei mesi scorsi. La proposta del senatore De Anna di estenderla anche ad altri policlinici universitari è di per sé interessante, ma va ricordato, in vista dell'avvicinarsi del termine di scadenza della Commissione, che non è opportuno, almeno per il momento, ampliare lo spettro delle indagini in corso.

Intervenendo sulla richiesta da ultimo avanzata dalla senatrice Bernasconi, il senatore MONTELEONE rileva che apparirebbe del tutto ingiustificata ed incomprensibile all'opinione pubblica un'inversione di rotta nell'inchiesta condotta dalla Commissione, la quale dunque deve continuare così come proposto dal senatore Ronconi: è necessario concludere senza indugio la prima fase istruttoria, al termine della quale potranno esprimersi le valutazioni del caso, auspicabilmente con il contributo del relatore.

Il senatore MIGNONE ritiene opportuno chiarire che la proposta da ultimo avanzata dalla senatrice Bernasconi si concreta semplicemente in una richiesta di rinvio della discussione alla prossima seduta, in modo da consentire al relatore di prendervi parte. Ciò evidentemente non sostanzia alcuna inversione di rotta né cela alcuna intenzione di insabbiamento da parte dei Democratici di Sinistra.

Il presidente TOMASSINI ricorda che l'inchiesta sul Policlinico «Umberto I» è stata avviata dalla Commissione su richiesta del Gruppo dei Democratici di Sinistra: una delegazione composta dai membri dell'Ufficio di Presidenza è stata incaricata di compiere i primi accertamenti, ma a seguito di divergenze insorte sulle modalità di conduzione delle audizioni – divergenze sulle quali è stato chiamato ad esprimersi anche il Presidente del Senato, il quale ha avanzato un suggerimento operativo che è stato accolto dalla Commissione – gli stessi componenti del Gruppo dei Democratici di Sinistra hanno chiesto che l'indagine fosse riportata all'attenzione della Commissione plenaria, la quale ha dedicato all'argomento due sedute, compresa quella odierna.

Dopo che il senatore RONCONI ha ribadito che le modalità con cui continuare l'indagine sono già ora ben chiare, che esiste un calendario delle audizioni da svolgere e si sono addirittura concordate le relative procedure, il senatore PIANETTA osserva che il relatore ha espresso la sua opinione nella precedente seduta e che ora non vi è ragione perché, preso atto della volontà dei Gruppi di proseguire l'inchiesta, non si proceda secondo i criteri operativi già definiti.

In assenza di una esplicita richiesta di procedere ad una votazione, il presidente TOMASSINI prende quindi atto del prevalente orientamento a proseguire, secondo le modalità già stabilite, l'inchiesta sul Policlinico «Umberto I».

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 febbraio 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso la Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, nell'ambito del settore d'indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)

(Rinvio dell'esame)

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il Presidente, apprezzate le circostanze, propone il rinvio dell'esame dello schema di relazione in titolo.

Conviene la Commissione.

Il senatore MIGNONE fa presente l'opportunità di effettuare sopralluoghi anche presso le sedi periferiche della Fondazione Maugeri situate nel sud del Paese, mentre la senatrice BERNASCONI chiede l'acquisizione di alcuni documenti concernenti la gestione e l'attività delle strutture decentrate della Fondazione Maugeri, nonché delle serie storiche dei ricoveri effettuati e dei bilanci presentati.

Il presidente TOMASSINI fa presente al senatore Mignone che l'esigenza da lui segnalata si è già posta in molti dei sopralluoghi effettuati presso I.R.C.C.S. da delegazioni della Commissione, ma che per il momento si è deciso di limitare le ispezioni agli istituti madre; assicura invece alla senatrice Bernasconi che la relazione da lui predisposta sarà integrata dagli elementi di informazione da lei opportunamente richiesti.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

181^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(Parere alla 9^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sui provvedimenti in titolo rilevando come essi siano connessi alla concessione di agevolazioni per il risarcimento dei danni derivanti dalla «flavescenza dorata», fitopatologia che ha determinato gravi danni per i produttori vitivinicoli, costretti ad estirpare le viti colpite dalla malattia ed a procedere al reimpianto. I disegni di legge n. 4204 e n. 4210, in particolare, fanno riferimento a vari strumenti tra cui quelli previsti dalle leggi n. 185 del 1992 e n. 307 del 1999, concernenti il Fondo di solidarietà nazionale, e la legge n. 206 del 1997, sulle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, mentre il disegno di legge n. 4241, che appare più articolato, prevede dei contributi specifici.

Soffermandosi sui profili di competenza della Giunta l'oratore propone di esprimere un parere favorevole in quanto tutti i disegni di legge risultano rispettosi della normativa comunitaria e, in particolare, con l'articolo 87 del Trattato sulla Comunità europea che, al paragrafo 2, lettera b), prevede la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Il presidente BEDIN, dopo aver preannunciato la presentazione di un disegno di legge di tenore analogo a quello dei provvedimenti in titolo, sottolinea l'esigenza di un sostegno per i viticoltori danneggiati dalla suddetta fitopatologia, sostegno che – come rilevato dal relatore – è compatibile con l'articolo 87 del Trattato sulla Comunità europea.

Il Presidente propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

(33) Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

(Parere alla 1^a Commissione: seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)
(R144 001, C01^a, 0002^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Il relatore MANZELLA illustra il seguente progetto di parere:

«La Giunta

esaminato il progetto di Atto elettorale in preparazione al Consiglio, sulla base della «risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo», approvata dal Parlamento europeo il 15 luglio 1998;

considerato che il paragrafo 4 dell'articolo 190 del Trattato sulla Comunità europea (TCE) vincola il Parlamento europeo ad assumere l'iniziativa per l'elaborazione di tale progetto e attribuisce al Consiglio la definitiva approvazione delle disposizioni relative, previo ulteriore parere conforme del Parlamento, che dovranno essere ratificate dagli Stati membri;

rilevato che la nuova formulazione dell'articolo 190 ha consentito il positivo avvio della procedura per la definizione di principi comuni a tutti gli Stati membri in merito all'elezione del Parlamento europeo;

rilevato che il predetto complesso procedimento di decisione dovrebbe comportare un'attività del Consiglio rispettosa della riserva di elaborazione attribuita al Parlamento europeo con una limitazione, quindi, del potere emendativo del Consiglio, salvo il suo potere di non approvazione;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

il Governo italiano dovrebbe insistere sulla necessità, indicata dal Parlamento europeo, di istituire obbligatoriamente negli Stati a più alta popolazione, circoscrizioni elettorali, eventualmente combinate sistematicamente con un residuale collegio unico nazionale, ovvero un sistema di liste regionali, al fine di avvicinare gli eletti agli elettori;

il Governo italiano dovrebbe insistere sull'eventualità, nei termini indicati dal Parlamento europeo, che, nelle elezioni europee del 2009, possa costituirsi una circoscrizione unica transnazionale alla quale asse-

gnare una determinata percentuale del totale dei seggi del Parlamento europeo, in coerenza con l'articolo 191 del Trattato sulla Comunità europea, che riconosce il ruolo dei partiti politici a livello europeo quale fattore di integrazione in seno all'Unione ed il loro contributo a formare una coscienza europea;

il Governo italiano dovrebbe proporre che nell'Atto elettorale sia inserita una clausola di incompatibilità tra mandato parlamentare europeo e mandato nazionale, a partire dalla prossima legislatura europea, salvo che le legislazioni nazionali dispongano espressamente in senso contrario».

L'oratore rileva segnatamente come il nuovo progetto di parere tenga conto delle considerazioni emerse nelle precedenti sedute e in occasione dell'audizione del ministro per le riforme istituzionali Maccanico e dell'esposizione del sottosegretario agli affari esteri Ranieri. Nel progetto di parere viene accolta, in particolare, la posizione dell'Assemblea di Strasburgo volta a sancire l'incompatibilità fra mandato parlamentare nazionale ed europeo nel quadro dell'Atto elettorale. Tale incompatibilità, tuttavia, decorrerebbe solo dalla prossima legislatura europea, ossia dal 2004, e non riguarderebbe i deputati europei in carica. Con la formulazione proposta, peraltro, agli Stati membri resterebbe la facoltà di adottare delle deroghe, sorta di «*opting out*», purché disposte espressamente.

Il relatore sottolinea altresì come il progetto di parere evidenzi il diritto di iniziativa che spetta al Parlamento europeo nella suddetta materia ribadendo la proposta di approfondire il tema della costituzione di una circoscrizione unica transnazionale. Per quanto attiene alle circoscrizioni elettorali il parere recepisce infine le osservazioni del presidente Bedin volte ad appoggiare, al fine di avvicinare gli eletti agli elettori, la formulazione indicata dal Governo tedesco circa la configurazione di un sistema di liste regionali.

Per quanto concerne il proseguimento dell'*iter* del documento in titolo il relatore prospetta l'opportunità, nel rispetto della procedura prevista dal Regolamento, di segnalare al Governo e al Parlamento europeo il parere che sarà approvato dalla Giunta.

Il senatore MAGNALBÒ esprime apprezzamento per le proposte del relatore ravvisandovi un fattore di accelerazione nella partecipazione della Giunta alla fase ascendente del diritto comunitario.

Il presidente BEDIN sottolinea l'apprezzamento per l'accuratezza dell'esposizione del relatore che, da un lato, tiene conto dell'esigenza di rafforzare la posizione italiana nel corso del negoziato comunitario e, dall'altro, esprime il sostegno della Giunta per talune delle indicazioni assunte dall'Assemblea di Strasburgo.

Condividendo l'opportunità di segnalare il parere della Giunta al Governo, alla presidente del Parlamento europeo Fontaine e al presidente

della Commissione affari istituzionali di tale Assemblea, Napolitano, l'oratore propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4276) Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo il quale concerne degli interventi strutturali volti ad assecondare la partecipazione dell'agricoltura italiana alla politica agricola comune e allo scenario derivante dall'attuazione dell'Agenda 2000, cui opportunamente si richiama la stessa relazione che accompagna il provvedimento di iniziativa governativa. Il disegno di legge, che scaturisce dall'accordo raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni lo scorso agosto, costituisce inoltre un'importante strumento di attuazione del processo di trasferimento di competenze alle Regioni, che finora è stato frenato dal ritardato trasferimento delle corrispondenti risorse. Ripristinando una prassi interrotta nel 1992, infatti, viene disposta una programmazione pluriennale che si caratterizza per l'autorizzazione di spese che saranno in gran parte gestite dalle Regioni.

Soffermandosi sui profili comunitari l'oratore non rileva problemi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in quanto gli interventi programmati rispondono ad esigenze di coesione economica, sociale e territoriale che non contrastano con la disciplina della concorrenza e, in particolare, con l'articolo 87 del Trattato sulla Comunità europea.

Non ravvisando altri elementi di interesse della Giunta – benché il provvedimento sia suscettibile di ulteriori approfondimenti nel merito – il Presidente relatore ritiene che si possa esprimere un parere favorevole e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Lombardia (relatore: deputato Domenico Izzo)
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ricorda che il relatore ha illustrato il documento nella seduta del 17 novembre scorso; lo invita a prendere la parola per integrare eventualmente le considerazioni in quella sede espresse.

Domenico IZZO (PD-U), *relatore*, fa presente che nella seduta del 17 novembre scorso ha fatto conoscere a grandi linee le problematiche affrontate nel documento, sottolineando le visite svolte in Lombardia dalla Commissione, i livelli della raccolta differenziata nelle varie province, le situazioni particolari di disagio verificatesi a Castiglione delle Stiviere ed a Trezzo sull'Adda, nonché il contenuto delle inchieste relative ad illeciti contro la pubblica amministrazione e contro l'ambiente.

Precisa che al documento sono state apportate nei giorni scorsi alcune integrazioni.

Loris Giuseppe MACONI (DS-U) ritiene innanzitutto che il testo della proposta di relazione sia sufficiente a delineare la situazione complessiva connessa all'intero ciclo dei rifiuti in Lombardia, in particolare a verificare il grado di attuazione della legislazione in materia, ad acquisire dati e notizie in rapporto al territorio regionale, nonché ad accertare eventuali collegamenti tra l'attività degli operatori del settore e le azioni di carattere criminoso.

Premesso di condividere l'impostazione generale sottesa al documento, osserva che già nel novembre 1995 sono state poste le premesse per l'uscita dall'emergenza, con particolare riferimento alla provincia di Milano, ed il ritorno alla gestione programmata di carattere ordinario, mediante l'approvazione da parte della regione dei piani provinciali, mediante i quali il territorio è stato diviso in ambiti territoriali, tenendo conto degli impianti esistenti e di quelli da realizzarsi in futuro.

Rileva in sostanza che, in circa quattro anni, sono stati compiuti notevoli passi in avanti: in particolare, la raccolta differenziata è giunta mediamente al trenta per cento del totale del materiale raccolto. Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie allo sforzo compiuto dagli enti locali: cita, a tale proposito, l'azione dell'amministrazione comunale in relazione all'impianto in fase di costruzione di Trezzo sull'Adda, per il trattamento della frazione secca e la termogenerazione di calore ed energia dai rifiuti solidi urbani e loro frazioni, con una potenzialità indicativa di quattrocento tonnellate giornaliere, per il quale sono sorte difficoltà ad ottenere il consenso della popolazione.

Osservato che l'impianto è stato inserito nella programmazione su base regionale e provinciale, ritiene prioritaria l'esigenza che si tenga conto del rispetto dell'ambiente e della salute pubblica. Rileva anche che la nuova amministrazione comunale, insediatasi nei mesi scorsi, sta procedendo all'esame di tutti gli elementi in suo possesso allo scopo di superare gli ostacoli sorti in passato: la sua azione sembra voler ricondurre la gestione dell'impianto nell'ambito del programma del consorzio ex milanese.

Concludendo ribadisce la necessità di prestare la massima attenzione, nella costruzione degli impianti, alle compatibilità ambientali.

Domenico IZZO, *relatore*, precisa che le valutazioni sugli impianti e sulle attività legate al ciclo dei rifiuti fanno riferimento alle tecnologie già conosciute.

Ritiene però che la Commissione debba promuovere in ogni modo la diffusione delle nuove conoscenze in materia, con il fine prioritario di contribuire decisamente ad un salto di qualità, per la salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente nel suo complesso: si riferisce, in particolare, ad un procedimento di scissione molecolare che, operando sulla matrice umido/secca dei rifiuti solidi urbani, è in grado di ottimizzare il recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, ren-

dendo possibile l'ottenimento di metalli sotto forma di lingotti, di inerti e di *compost* destinato all'agricoltura.

Conclude affermando che le tematiche connesse al trattamento dei rifiuti debbono costituire l'occasione per innovare profondamente il rapporto fra i gestori della cosa pubblica e le popolazioni locali, essendo l'ambiente e la salute beni senz'altro prioritari.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che il seguito dell'esame del documento si svolgerà in altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 30 novembre 1999, alle ore 9, per procedere ad una deliberazione ai sensi dell'articolo 13 del suo regolamento interno.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 13,45.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione, in materia di adozione internazionale sull'attuazione della legge n. 476 del 1998, della dottoressa Anna Maria COLELLA, referente per la Commissione per le adozioni internazionali - Dipartimento degli Affari sociali; della dottoressa Lina PIERRO, coordinatrice del gruppo tecnico interregionale sulle politiche minorili; della dottoressa Graziella TETI, Segretaria esecutiva del CIAI (Centro Italiano Aiuti all'Infanzia); della dottoressa Irene BERTUZZI, responsabile adozioni internazionali dell'AiBi (Associazione Amici dei Bambini) e della dottoressa Miriam RAMELLO, Presidente dell'AIPA (Associazione italiana Pro Adozioni)

(Svolgimento e conclusione)
(R048 000, B27^a, 0001^o)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, la dottoressa Lina PIERRO, coordinatrice del gruppo tecnico interregionale sulle politiche minorili, la dottoressa Graziella TETI del CIAI, la dottoressa Irene BERTUZZI dell'AiBi e la dottoressa Miriam RAMELLO dell'AIPA svolgono un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria SERAFINI (DS-U), Luigi GIACCO (DS-U) e i senatori Francesca SCOPELLITI (FI), Angelo RESCAGLIO (PPI), Carla CASTELLANI (AN) e Daria BONFIETTI (DS-U):

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti per il contributo apportato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 19,30.

Audizione dell'avvocato Enrico Granata, direttore centrale dell'ABI
(A010 000, B33ª, 0001ª)

In apertura di seduta, il Presidente CIRAMI informa che la dottoressa Gabriella Delle Monache ha trasmesso, in data odierna, copia della relazione ministeriale, datata 23 dicembre 1964, a firma del ministro dell'agricoltura *pro tempore* Ferrari Aggradi sulle gestioni di ammasso e di importazione di prodotti agricoli svolte per conto e nell'interesse dello Stato.

Dopo aver ringraziato l'avvocato Enrico Granata per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, il PRESIDENTE ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Informa infine che l'ABI ha trasmesso alla Commissione, in data 15 novembre 1999, la documentazione richiesta e che, in data odierna, l'avvocato Granata ha fatto altresì pervenire gli estratti delle delibere del Consiglio di amministrazione del 20 novembre 1991, del 26 febbraio 1992 e del 18 novembre 1992.

Dà quindi la parola all'avvocato Granata che ha ritenuto di farsi accompagnare dal dottor Luigi Capaldo.

L'avvocato GRANATA svolge una relazione introduttiva che deposita agli atti.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande il deputato ALOI e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati l'avvocato GRANATA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'avvocato Granata per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

163^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,30.

(4310) *Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore*

(Parere su emendamenti alle Commissioni riunite 6^a e 10^a: nulla osta)

Il presidente VILLONE, in sostituzione del relatore designato Andreolli, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4123) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore PASTORE riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(4255) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto a Almaty il 16 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

La relatrice PASQUALI, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4258) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

Il presidente VILLONE, in sostituzione del relatore designato Pinggera, dà conto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

(3974-B) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore PASTORE che, illustrate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

(4236-bis) Disposizioni in materia di servizi postali, risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 7 ottobre 1999 – dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione: nulla osta)

La relatrice PASQUALI dà conto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

102^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4260) COSSIGA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»:* parere favorevole con osservazioni;

(4270) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli»:* parere favorevole con osservazioni;

(4281) PARDINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin»:* parere favorevole con osservazioni;

(4287) SEMENZATO e Athos DE LUCA. – *Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia:* parere favorevole con osservazioni;

(4289) DI PIETRO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche:* parere favorevole con osservazioni;

(4299) STIFFONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»:* parere favorevole con osservazioni;

(4350) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia:* parere favorevole con osservazioni;

(4243) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia, atto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento:* parere favorevole con osservazioni;

alla 4^a Commissione:

(4342) Deputati SPINI ed altri. – Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con una condizione e con osservazioni.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Migone, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(4342) Deputati SPINI ed altri. – Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, Approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.